

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 8 ottobre 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 ottobre 2010, n. 20.

Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria pag. 3

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 13 settembre 2010.

Avviso pubblico di concorso di idee-candidatura per la presentazione di progetti a valenza territoriale a valere sul PON sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013 - Ministero dell'interno - Asse II - Diffusione della legalità - Obiettivo operativo 2.9 - Formazione integrata pag. 6

Assessorato dell'economia

DECRETO 10 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 7

DECRETO 10 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 9

DECRETO 13 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 10

DECRETO 14 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 11

DECRETO 15 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 13

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 27 maggio 2010.

Rideterminazione del costo del progetto "Carovana per l'orientamento: un villaggio di opportunità" presentato dal CIAPI di Palermo, relativo alla misura 3.01 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 pag. 15

DECRETO 10 settembre 2010.

Aiuti al lavoro - Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 pag. 17

DECRETO 17 settembre 2010.

Aiuti al lavoro - Armonizzazione con la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 pag. 20

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

Decreto 3 agosto 2010.

Disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati al fine della prevenzione degli inquinamenti e della tutela del patrimonio artistico ambientale e naturale pag. 21

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 5 ottobre 2010.

Disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico pag. 24

Assessorato della salute

DECRETO 21 settembre 2010.

Proroga dell'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria di tutti i cittadini residenti nelle zone coinvolte dall'evento calamitoso dell'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina. pag. 24

DECRETO 27 settembre 2010.

Rettifica del decreto 27 agosto 2010, concernente zone carenti di assistenza primaria accertate all'1 settembre 2009 pag. 25

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 agosto 2010.

Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di San Giovanni La Punta . . pag. 28

DECRETO 6 settembre 2010.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Montemaggiore Belsito. pag. 30

DECRETO 8 settembre 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini pag. 32

DECRETO 23 settembre 2010.

P.O.R. FESR Sicilia 2007/2013 - Linee di intervento 2.3.1.1: "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2: "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto". Seconda fase di attuazione pag. 34

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Presidenza:**

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Fondo di quiescenza del personale regionale pag. 35

Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa pag. 35

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari di Messina pag. 35

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Giuseppe Ruggirello, con sede in Trapani pag. 36

Assessorato delle attività produttive:

Nomina del commissario straordinario del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina pag. 36

Avviso relativo all'approvazione di piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007-2013 pag. 36

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

P.R.O.F. 2010. Integrazione del finanziamento dei progetti dell'A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia e dell'Associazione culturale Alibi Club, di cui al decreto 12 marzo 2010 pag. 36

P.R.O.F. 2010. Impegno finanziario a favore dei progetti di cui al decreto 13 maggio 2010 pag. 36

P.R.O.F. 2010. Integrazione del finanziamento di progetti dell'A.R.A.M. di cui al decreto 31 dicembre 2009 pag. 36

P.R.O.F. 2010. Impegno finanziario a favore dei progetti dell'A.R.A.M. di cui al decreto 10 agosto 2010 . . pag. 36

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Modifiche, integrazione e correzioni al bando di attuazione della misura 3.1 "Piani di Gestione Locale" di cui all'art. 37, lettera m), del regolamento CE n. 1198/06 . . pag. 37

Bando riservato all'Amministrazione regionale - reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" pag. 37

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 23 luglio 2010.

Graduatoria ed elenchi definitivi delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate ai sensi del bando 2009/2011, 1^a sottofase misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR Sicilia 2007/2013.

Supplemento ordinario n. 2

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 26 luglio 2010.

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013, bando relativo alla misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e bando relativo alla misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane. Graduatorie definitive delle domande ammissibili ed elenco delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 ottobre 2010, n. 20.

Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
Modifiche al Titolo I
della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3

Art. 1.

Norme in materia di eliminazione delle carcasse di animali

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è abrogato.

2. L'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è sostituito dal seguente:

'Art. 4. - *Soggetto gestore delle operazioni.* 1. La gestione delle operazioni di cui all'articolo 1 è svolta dall'Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.), quale soggetto estraneo alla produzione, previa stipula di apposita convenzione con l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sentito l'Assessorato regionale della salute.'

3. L'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è sostituito dal seguente:

'Art. 5. - *Modalità di gestione.* 1. L'A.R.A.S., nell'espletamento dell'incarico di gestione di cui all'articolo 4, provvede, mediante contratti con imprese autorizzate nel settore e riconosciute dall'Assessorato regionale della salute ai sensi della vigente normativa comunitaria, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, ad assicurare la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, pubblicato in g.u.c.e. L 273 del 10 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari. L'A.R.A.S. provvede inoltre a presentare all'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari un rendiconto consuntivo annuale dell'attività di raccolta ed eliminazione delle carcasse di animali morti a giustificazione della spesa. I contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, sono erogati per il tramite dell'A.R.A.S. L'aiuto erogato è interamente trasferito dall'A.R.A.S. agli allevatori sotto forma di rimborso parziale dei costi effettivamente sostenuti, secondo quanto definito all'articolo 2.'

4. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, sono abrogati.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, come modificata dall'articolo 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa complessiva di euro 200 migliaia, cui si provvede:

a) per l'importo di 60 migliaia di euro con le disponibilità dell'U.P.B. 10.2.1.3.4. - capitolo 144123 del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario medesimo;

b) per l'importo di 140 migliaia di euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

CAPO II

Interventi per la prevenzione del randagismo e per l'eliminazione delle carcasse di animali da compagnia

Art. 3.

Finanziamenti ai rifugi sanitari e prevenzione del randagismo

1. I finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono erogati anche alle associazioni animaliste iscritte alla Sezione 'B' dell'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, di cui all'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, secondo le disposizioni del decreto presidenziale 27 giugno 2002, n. 15, purché gestiscano da almeno due anni rifugi per animali nel territorio della Regione.

Art. 4.

Provvedimenti per l'eliminazione delle carcasse degli animali da compagnia

1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, favorisce e sostiene la realizzazione del servizio di ritiro, raccolta, trasporto ed eliminazione mediante incenerimento, delle carcasse degli animali da compagnia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto un piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni, in funzione della popolazione canina iscritta all'anagrafe di cui alla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che operino la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali in modo diretto o tramite imprese autorizzate nel settore, nonché la tariffa del servizio da aggiornare annualmente.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, a valere sui fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio finanziario 2010 è destinata la somma di 100 migliaia di euro.

CAPO III

Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria.
Disposizioni finali

Art. 5.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 ottobre 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari

LOMBARDO
RUSSO

Assessore regionale per la salute

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, recante "Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico", così dispone:

«Misura del contributo. – 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo fino ad un massimo del 100 per cento dei costi per la raccolta e trasporto e fino ad un massimo del 75 per cento dei costi di eliminazione delle carcasse di animali di cui all'articolo 1.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri erogati per le stesse finalità e nel rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1.

3. (Abrogato).».

Nota all'art. 2, comma 1:

Gli articoli 1 e 3 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, recante "Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico", così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 - Finalità dell'intervento. – 1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coinceperimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconsciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equida, suina, avicola e cunicola ed ittica.».

«Art. 3 - Destinatari dei contributi. – 1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi ai produttori zootecnici, singoli o associati, anche in forma societaria, così come individuati ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, regolarmente iscritti all'anagrafe zootecnica, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, nonché alle aziende che effettuano lo smaltimento di carcasse animali, con stabilimenti in Sicilia, finanziati o cofinanziati con fondi pubblici.

2. I contributi medesimi sono concessi anche ai comuni che devono ricorrere alla eliminazione delle carcasse di animali morti o abbandonati, non censiti all'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, per particolari emergenze igienico-sanitarie.».

Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):

L'art. 2 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", così dispone:

«Autorizzazione di operazioni di finanziamento. – 1. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2012, ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un ammontare complessivo pari a 380.000 migliaia di euro.

2. In relazione al maggiore accertamento delle entrate connesse all'attuazione dei processi di valorizzazione del patrimonio della Regione, ivi compresa la dismissione di quote di partecipazioni in società non ritenute strategiche, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modi-

fiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo previsto dall'allegata Tabella A finalizzato all'integrazione della copertura finanziaria delle spese autorizzate e nelle misure riportate nella medesima Tabella A accantonamento positivo codice 1003.

3. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo in relazione alla realizzazione delle entrate di cui al comma 2.».

Note all'art. 3, comma 1:

— L'art. 98 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", così dispone:

«Rifugi sanitari e prevenzione del randagismo. – 1. Per il finanziamento degli interventi diretti alla prevenzione del randagismo e di quelli previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, la spesa annua di 5.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione. Il 10 per cento della somma è riservata ai comuni o ai loro consorzi che utilizzino beni immobili confiscati alla mafia per la realizzazione di rifugi sanitari.

2. I fondi assegnati alla Regione e gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 3, comma 6, della medesima legge n. 281/1991, al finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.».

— L'art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo", così dispone:

«Albo regionale. – 1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali.

2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'albo sono stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità.

3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.».

— Il decreto presidenziale 27 giugno 2002, n. 15 reca "Regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'11 ottobre 2002, n. 47.

Nota all'art. 4, comma 2:

La legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, reca "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 7 luglio 2000, n. 32.

Nota all'art. 4, comma 3:

L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:

«Assegnazioni agli enti locali. – 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.

1 ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti ester-

ni ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.

3. (Comma abrogato).

4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.

4 bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.

5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.

7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 5, rubrica e comma 1:

L'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria. - 1. Al fine di consentire alla Regione di far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, compresa quella relativa alla gestione integrata dei rifiuti, il ragioniere generale della Regione è autorizzato, su indicazione dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, a concedere anticipazioni di cassa ai comuni, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali. Tali anticipazioni sono recuperate, entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le anticipazioni già deliberate dalla Giunta regionale e concesse per motivi di ordine pubblico o per fronteggiare le emergenze relative alla gestione integrata dei rifiuti.

3. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.»

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 336

«Modifiche al Titolo I della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, recante 'Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali'».

Di iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (La Via) il 2 gennaio 2009.

D.D.L. n. 338

«Interventi per l'eliminazione delle carcasse animali».

Di iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Vinciullo, Pogliese il 15 gennaio 2009.

Trasmessi alla Commissione 'Servizi sociali e sanitari' (VI) rispettivamente il 14 gennaio 2009 e il 16 gennaio 2009.

Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 42 del 25 febbraio 2009.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) del testo coordinato nella seduta n. 42 del 25 febbraio 2009.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 161 del 29 giugno 2010.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 100 del 6 luglio 2010.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 48 del 13 luglio 2010.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 102 del 21 luglio 2010.

Relatore: Vinciullo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 191 del 3 agosto, n. 193 del 4 agosto e n. 194 del 5 agosto 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 194 del 5 agosto 2010.

(2010.32.2301)121

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 settembre 2010.

Avviso pubblico di concorso di idee-candidatura per la presentazione di progetti a valenza territoriale a valere sul PON sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013 - Ministero dell'interno - Asse II - Diffusione della legalità - Obiettivo operativo 2.9 - Formazione integrata.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65;
Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 117 del 13 dicembre 1990, con il quale è stato istituito il Centro regionale di formazione della polizia municipale;

Visti i DD.PP. Reg. nn. 53 e 54 del 12 aprile 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 22 luglio 1995, di approvazione rispettivamente dello Statuto e del regolamento del Centro regionale di formazione della polizia municipale;

Visto il decreto presidenziale n. 202/Serv. 1 S.G. in data 17 aprile 2008 con il quale è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione della polizia municipale;

Visto il decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 4274 in data 2 dicembre 2008, con il quale l'incarico di direttore del Centro regionale di formazione della polizia municipale è stato conferito, per cinque anni, alla dottoressa Russo Alessandra;

Vista la deliberazione n. 7 del 9 giugno 2010 con la quale il consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione della polizia municipale ha deliberato di proporre l'iter per la predisposizione di apposito avviso pubblico per la manifestazione d'interesse a presentare progetti da candidare a finanziamento statale o comunitario;

Vista la deliberazione n. 8 del 28 luglio 2010, con la quale il consiglio di amministrazione del Centro regionale di formazione della polizia municipale ha approvato l'avviso pubblico di concorso di idee finalizzate alla presentazione di una candidatura, in partnership con organismi pubblici e/o privati, per la presentazione di progetti a valenza territoriale a valere sul PON sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013 - Ministero dell'interno - Asse II - Diffusione della legalità - Obiettivo operativo 2.9 - Formazione integrata;

Vista la nota n. 19830 del 30 luglio 2010, a firma del direttore del Centro, con la quale è stato trasmesso il facsimile dell'avviso pubblico di concorso di idee;

Vista la relazione redatta dal servizio 1° del dipartimento regionale delle autonomie locali;

Rilevato che nessuna spesa graverà a carico del bilancio regionale;

Ritenuto di dover approvare le delibere sopraccitate, congiuntamente al facsimile dell'avviso pubblico di concorso di idee;

Decreta:

Art. 1

È approvata la delibera n. 7 in data 9 giugno 2010 del Centro regionale di formazione della polizia municipale.

È approvata la delibera n. 8 in data 28 luglio 2010 del Centro regionale di formazione della polizia municipale.

È approvato il facsimile dell'avviso pubblico di concorso di idee.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 13 settembre 2010.

CHINNICI

Allegato

Avviso pubblico n. 1 del 14 settembre 2010

Concorso di idee di candidatura per la presentazione di progetti a valenza territoriale a valere sul PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013 Ministero dell'interno, Asse II Diffusione della legalità, obiettivo operativo 2.9 formazione integrata

Questo Centro intende concorrere con una proposta di candidatura in partnership con organismi pubblici e privati nazionali ed esteri al PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013, Asse II Diffusione della legalità, Obiettivo operativo 2.9 formazione integrata

A tal fine bandisce il presente concorso di idee.

1. Oggetto ed obiettivi

Il concorso di idee di cui al presente avviso ha per oggetto l'elaborazione di idee-progetto strutturate e ad elevato contenuto innovativo, finalizzate alla presentazione di una candidatura - in partnership con organismi pubblici e/o privati nazionali e/o esteri - al PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013, Asse II Diffusione della legalità, obiettivo operativo 2.9 formazione integrata.

Trattasi di realizzazione di iniziative di formazione integrata per il potenziamento dei saperi in materia di sicurezza e diffusione della legalità, in particolare, promozione di azioni di formazione/informazione per la tutela del lavoro regolare e cicli formativi destinati agli operatori dei servizi, alle FF.OO., alla magistratura, alle associazioni territoriali e sindacali, ecc.

L'attività formativa non dovrà avere natura episodica o contingente ma tesa ad integrarsi ad altre iniziative locali (scambio di buone pratiche, accompagnamento di iniziative comuni, ecc.) creando un sistema di interventi sostenibili nel tempo.

L'idea dovrà essere espressa sotto forma di scheda-progetto e deve tradursi nell'individuazione di attività specifiche riconducibili agli obiettivi e alle azioni previste dal PON sicurezza obiettivo operativo 2.9 per il quale il Centro intende concorrere. Gli elaborati progettuali saranno acquisiti dal CRFPM senza che ciò comporti alcun onere né obbligo a proprio carico.

L'organismo vincitore parteciperà insieme al Centro alla definizione del progetto candidato, e, nel caso di approvazione, alla realizzazione dello stesso.

2. Soggetti ammissibili

Sono ammessi a partecipare organismi pubblici e/o privati, singoli e/o associati. Gli organismi che intendono partecipare in forma associata hanno gli stessi diritti di coloro che partecipano singolarmente.

Ogni soggetto collettivo deve nominare, nell'ambito dei propri componenti, l'organismo delegato a rappresentarlo. Ciascun concorrente può partecipare una sola volta, a titolo individuale o come componente di un gruppo, pena l'esclusione dal concorso sia dell'organismo che del gruppo con il quale ha partecipato.

3. Modalità di partecipazione e documentazione richiesta

Entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana deve pervenire al Centro regionale di formazione per la polizia municipale, via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo, in plico sigillato, la documentazione di cui ai successivi punti. Oltre tale termine non è considerata valida alcuna proposta anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente.

Della ricezione nei termini fa fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio posta in entrata e l'annotazione dell'orario di arrivo apposta sul plico da parte dell'incaricato del ricevimento. L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente: il Centro non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi del servizio postale.

Su tale plico, da recapitare a mezzo servizio postale, corriere, ovvero consegnato a mano, va indicata la seguente scritta:

"CONCORSO DI IDEE CANDIDATURA per la presentazione di progetti a valenza territoriale nell'ambito del PON sicurezza obiettivo operativo 2.9 formazione integrata".

All'interno del plico deve essere inserita la seguente documentazione:

- A - la domanda di partecipazione in carta semplice e corredata da copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'organismo sottoscrittore. Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l'organismo concorrente con i relativi dati anagrafici, (cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il comune di residenza e relativo indirizzo, la cittadinanza italiana o la cittadinanza di altro Stato dell'Unione europea, del legale rappresentante). Nel caso di concorrente in forma associata devono essere altresì allegati i su indicati dati (dell'organismo e del rappresentante legale) riferiti a ciascun organismo componente il raggruppamento. La domanda di partecipazione deve, inoltre, contenere espressa dichiarazione, autenticata ai sensi di legge, attestante:

- che nei confronti dell'ente che si rappresenta non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione a gare previste dall'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o altre cause ostative;

- che l'ente che si rappresenta è in possesso dei requisiti di accreditamento regionale alla formazione e di certificazione di qualità;

- che l'ente che si rappresenta ha svolto attività qualificata nel settore della formazione da almeno 10 anni;

- che l'ente risulta/non risulta iscritto alla C.C.I.A.A.;
- che l'ente che si rappresenta, nel caso la propria idea risultasse vincitrice, si farà carico della successiva elaborazione della proposta progettuale complessiva da candidare;

- che l'ente che si rappresenta, è in possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessarie a realizzare quanto proposto.

Nel caso di concorrente in forma di raggruppamento la domanda di partecipazione dovrà indicare il nominativo del componente delegato a rappresentare il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta da ciascun componente il raggruppamento stesso.

- B - l'elaborato di concorso consistente in tre copie dell'idea concorrente strutturata in modo tale da fornire informazioni chiare circa le finalità, gli obiettivi, le azioni previste, nonché le modalità gestionali ed organizzative, i tempi di realizzazione e i costi di attuazione ipotizzati (max 3 cartelle). Ogni partecipante può inviare un solo elaborato.

4. Procedura e criteri di valutazione degli elaborati

Un'apposita commissione esaminerà e valuterà le idee-progetto pervenute sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- regolarità dei plichi pervenuti e della documentazione prodotta;

- originalità delle idee;
- coerenza e chiarezza dello sviluppo espositivo;
- coerenza dell'idea con quanto previsto dal PON sicurezza operativo 2.9;

- coerenza dell'idea con la programmazione regionale;

- raccordo con il territorio;

- realizzabilità dell'idea;

- sostenibilità economica dell'idea.

La commissione esaminatrice sarà costituita dal direttore del Centro e da due funzionari.

L'esito sarà sottoposto al consiglio di amministrazione del Centro per l'approvazione.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

(2010.38.2545)072

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 10 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente denominato "LIFE +" e le successive rettifiche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, n. 309/42 del 20 novembre 2008;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota prot. n. 389051 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea - Direzione generale Environment comunica alla regione Lombardia, in qualità di beneficiario incaricato del coordinamento, l'approvazione definitiva del Progetto FACTOR20 "Forwarding actions on a regional and local to reach UE targets of the european climate action plan "20-20 by 2020" codificato con il codice LIFE08 ENV/IT/000430 che prevede la partecipazione, in partenariato, della regione Basilicata, della regione Sicilia, del CESTEC S.p.A. e di Sviluppo Basilicata S.p.A., con un costo complessivo massimo di euro 2.512.600,00 un contributo comunitario pari al 48% per un importo massimo di euro 1.206.300,00 ed un contributo del Ministero dell'ambiente pari al 2% fino ad un valore massimo di euro 50.000,00;

Visto l'accordo di partenariato tra la Regione Lombardia - Direzione generale ambiente, energia e reti e la Regione siciliana - dipartimento regionale dell'energia perfezionato in data 30 giugno 2010 per la realizzazione delle attività previste nell'ambito del citato progetto FACTOR20 per un ammontare complessivo di euro 594.812,00 di cui un cofinanziamento regionale di euro 297.406,00, un contributo del Ministero dell'ambiente di euro 10.000,00 ed un contributo comunitario di euro 287.406,00;

Viste le note prot. n. 1021 del 19 maggio 2010 e n. 1656 del 3 agosto 2010, con le quali il dipartimento regionale dell'energia chiede l'istituzione di un apposito capitolo di entrata e di spesa intestato al citato progetto FACTOR20 con una disponibilità pari ad euro 297.406,00 di cui euro 287.406,00 quale quota di contributo UE ed euro 10.000,00 quale quota di contributo del Ministero dell'ambiente, mentre la restante quota del progetto, pari ad euro 297.406,00 è a carico della Regione siciliana e verrà coperta attraverso risorse umane interne;

Visto il decreto del direttore generale dell'ambiente, energia e reti della regione Lombardia n. 5513 del 26 maggio 2010, con il quale viene assunto, fra l'altro, l'impegno e disposto il pagamento di euro 114.962,40 a favore della Regione siciliana corrispondente al primo acconto, pari al 40% del contributo comunitario del progetto FACTOR20;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 165 del 15 giugno 2010, con la quale viene approvata la partecipazione della Regione siciliana al progetto FACTOR20, approvato e cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma comunitario LIFE + Bando LIFE08 ENV/IT/000430;

Ritenuto di iscrivere al capitolo di entrata 3518 l'importo di euro 287.406,00 ed al capitolo di entrata 3519 l'importo di euro 10.000,00 corrispondente, rispettivamente, alla quota dell'Unione europea e alla quota dello Stato che deve essere trasferita per la realizzazione del progetto "FACTOR20" ed al capitolo di spesa 254515 l'importo complessivo di euro 297.406,00, in termini di competenza;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale energia		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 5.3.1.5.3 - <i>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti</i>	+ 297.406,00	
di cui ai capitoli		
(Nuova istituzione)		
3518 Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del progetto "FACTOR20" cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma comunitario "LIFE+"	+ 287.406,00	Reg. CEE n. 614/07
Codici: 011101 - 16 - V		
(Nuova istituzione)		
3519 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto "FACTOR20" cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma comunitario "LIFE+"	+ 10.000,00	Reg. CEE n. 614/07
Codici: 011102 - 16 - V		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale energia		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 5.3.1.3.99 - <i>Interventi diversi</i>	+ 297.406,00	

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
di cui al capitolo (Nuova istituzione) 254515 Spese per la realizzazione del progetto "FACTOR20" cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma comunitario "LIFE+" Codici: 020214 - 05.03.00 - V	+ 297.406,00	Reg. CEE n. 614/07

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 settembre 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.37.2505)017

DECRETO 10 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Vista la decisione comunitaria del 20 dicembre 2007 n. CCI 2007 CB 163 PO 045, che adotta il programma comunitario MED;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 158;

Considerato che la Regione Sicilia partecipa, fra gli altri, nella qualità di capofila attraverso il dipartimento acqua e rifiuti al progetto "MEDIWAT" (Sustainable management of environmental issues related to water stress in Mediterranean islands) elaborato nell'ambito del predetto programma MED;

Vista la mail del 3 maggio 2010 del segretario tecnico congiunto del programma MED (STC-MED), che approva senza condizioni la full application presentata dal dipartimento acqua e rifiuti - Osservatorio delle acque, per un importo di € 240.000,00;

Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'energia, dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, servizio osservatorio delle acque, prot. n. 16108 dell'11 maggio 2010, con la quale si richiede l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa e la contestuale iscrizione, in termini di competenza, della somma di € 240.000,00 per il progetto MEDIWAT (di cui € 180.000,00 fondi comunitari ed € 60.000,00 cofinanziamento nazionale);

Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'energia, dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, servizio osservatorio delle acque, prot. n. 27510 del 14 luglio 2010, con la quale si trasmette la copia della subsidy contract signed sottoscritta in data 24 giugno 2010;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 693/2010, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni di competenza (euro)	Nomenclatore
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti	
TITOLO	2 - Entrate in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Trasferimenti in conto capitale	
U.P.B. 5.2.2.6.2 - <i>Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali</i>	+	240.000,00
di cui ai capitoli		
(Nuova istituzione)		
4981 Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma MED 021502 16 V	+	180.000,00
(Nuova istituzione)		
4982 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma MED Codici: 021502 16 V	+	60.000,00
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 5.2.2.6.56 - <i>Programmi di sostegno alla cooperazione internazionale</i>	+	240.000,00
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
642053 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria MED 210109 - 040900 V	+	240.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 settembre 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.37.2504)017

DECRETO 13 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per

l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota n. 39458 del 27 luglio 2010, con cui il servizio statistica di questo dipartimento regionale chiede l'iscrizione in bilancio, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo di spesa 215202 della somma di € 8.000.000,00 relativa ai fondi che l'Istat trasferirà alla Regione per le attività inerenti l'organizzazione, il coordinamento e quota parte della rilevazione del 6° censimento generale dell'agricoltura 2010, in base all'art. 11 del protocollo di intesa Istat-Regioni, con relativo piano di riporto, fatto proprio dalla Regione con delibera della Giunta regionale n. 211 del 23 giugno 2010;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione siciliana n. 211 del 23 giugno 2010;

Visto il protocollo di intesa Istat-Regioni, approvato dalla conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2009;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693/2010, le necessarie variazioni onde consentire l'attivazione degli interventi inerenti l'organizzazione, il coordinamento e quota parte della rilevazione del 6° censimento generale dell'agricoltura 2010;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693/2010, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni Competenza (euro)
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 4.2.1.5.2	- <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 8.000.000,00
di cui al capitolo		
4232	Somme dovute dall'Istat per l'esecuzione delle indagini previste nel programma statistico nazionale	+ 8.000.000,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO	2 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.5.6	- <i>Ufficio statistica regionale</i>	+ 8.000.000,00
di cui al capitolo		
	(Nuova istituzione)	
215202	Spese per l'esecuzione delle indagini previste nel programma statistico nazionale, nonché per il potenziamento delle strutture informatiche relative al sistema informativo statistico regionale siciliano	+ 8.000.000,00
	Codici: 100301 - 01.03.03 - V	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 13 settembre 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.37.2514)017

DECRETO 14 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ed, in particolare, l'art. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" che istituisce il Fondo per le politiche sociali;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che indica le disposizioni legislative che disciplinano gli interventi i cui stanziamenti costituiscono, con effetto dall'1 gennaio 2001, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 28 ottobre 2005 "Programmazione degli interventi di cui al documento Analisi, orientamenti e priorità della legge n. 328/2000 - triennio 2004-2006";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 220 dell'8 maggio 2006 "Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al documento Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/2000 - triennio 2004-2006 e i successivi decreti presidenziali del 23 marzo 2007 e del 10 settembre 2007 di integrazioni e modifiche del documento di cui al citato D.P.Reg. n. 220/2006;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana dell'8 maggio 2008, concernente "Nuova programmazione delle risorse del F.N.P.S. 2006 destinate ma non utilizzate nell'ambito delle "Integrazioni e modifiche al documento Stesura aggiornata della programmazione degli interventi di cui al documento Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/2000 - triennio 2004-2006";

Visto il decreto presidenziale 2 marzo 2009, concernente "Approvazione del programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010/2012";

Vista la delibera n. 564 del 22 dicembre 2009 "Fondo nazionale politiche sociali - Rimodulazione della programmazione degli interventi a valere sulle risorse del triennio 2004-2006" con la quale la Giunta regionale, a seguito delle note dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali n. 54063 del 18 dicembre 2009 e n. 54388 del 21 dicembre 2009, delibera, tra l'altro, di autorizzare l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali a porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari a rendere disponibile l'importo di € 20.320.536,00 da destinare alla realizzazione degli obiettivi inerenti le "sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà", operando una riprogrammazione dei residui dello stanziamento posto a copertura del D.P.Reg. 8 ottobre 2008, nonché delle risorse residue destinate dalle programmazioni del F.N.P.S. trienni 2001-2003 e 2004-2006 all'implementazione del S.I.R.I.S.;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 200 del 15 aprile 2010, concernente "Revoca del decreto presidenziale 22 aprile 2009 ed attuazione della delibera di Giunta regionale n. 564 del 22 dicembre 2009 - Fondo nazionale politiche sociali - Rimodulazione della programmazione degli interventi a valere sulle risorse del triennio 2004/2006" con cui in particolare le suddette risorse individuate nella citata delibera di Giunta n. 564/2009, derivanti da residui dello stanziamento posto a copertura del D.P.Reg. 8 ottobre 2008 e dalle programmazioni del F.N.P.S. trienni 2001-2003 e 2004-2006 precedentemente destinate all'implementazione del S.I.R.I.S., valutate complessivamente in circa € 20.320.536,00, vengono destinate alla realizzazione degli obiettivi inerenti le "sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà" nel rispetto dei principi di cui al decreto presidenziale 2 marzo 2009;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota n. 31723 del 30 giugno 2010, con la quale l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - servizio 7 Interventi per l'immigrazione, chiede, al fine di dare seguito alla programmazione delle risorse per gli interventi previsti nel decreto presidenziale n. 200 del 15 aprile 2010 di attuazione della delibera di Giunta n. 564/2009, chiede lo storno dal capitolo 183739 relativo al Fondo nazionale politiche sociali dell'importo di € 20.320.536,00 ad un capitolo di nuova istituzione per la realizzazione degli obiettivi inerenti le "sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà";

Vista la nota n. 39846 del 29 luglio 2010 della ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata dal parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere in termini di competenza, al capitolo di spesa 183783 la somma complessiva di € 20.320.536,00, con la contemporanea riduzione dello stesso importo dal capitolo 183739;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale		- 20.320.536,00
di cui ai capitoli		
183739 Finanziamenti per le risorse indistinte del Fondo politiche sociali		- 20.320.536,00
(Nuova istituzione)		
183783 Spese per le sperimentazioni di azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà . . .		+ 20.320.536,00
Codici: 05.02.01 - 10.09.00 - V		
Legge n. 328/2000, art. 20; D.P.Reg. n. 200/2010.		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 settembre 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.37.2515)017

DECRETO 15 settembre 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007/2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007, con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del centro-nord;

Vista la delibera CIPE n. 174/2006 di "Approvazione del Quadro strategico nazionale" e relativo allegato, concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007/2013;

Vista la delibera CIPE n. 166/2007 concernente "Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007/2013 programmazione del Fondo per le aree sottosviluppate";

Vista la delibera n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Piano attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007/2013 assegnate alla Regione siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;

Vista la deliberazione n. 144 del 19 maggio 2010, con cui la Giunta regionale delibera l'approvazione del Programma attuativo regionale (P.A.R.) F.A.S. 2007/2013 come modificato Comitato di sorveglianza del 23 marzo 2010;

Vista la nota n. 8331 del 13 settembre 2010, con cui il Presidente della Regione, con riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 326 adottata nella seduta del 4 settembre 2010, chiede al ragioniere generale della Regione di provvedere al reperimento delle somme necessarie all'organizzazione della visita in Sicilia di Sua Santità il Papa Benedetto XVI, stimate in euro 2.500.000,00, da reperire anche mediante l'utilizzo di fondi PAR-FAS 2007/2013;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'iscrizione in bilancio per l'esercizio in corso della somma di euro 2.500.000,00 nella rubrica dipartimento regionale della protezione civile al capitolo 516067 con la contemporanea riduzione delle disponibilità del capitolo 613944 "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni" per la realizzazione delle finalità di cui alla citata nota del Presidente della Regione siciliana n. 8331 del 13 settembre 2010 e delibera di Giunta regionale n. 326 del 4 settembre 2010;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro ragioneria generale della Regione	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale	
U.P.B. 4.2.2.8.3	- <i>Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali</i>	- 2.500.000,00
di cui al capitolo		
613944	Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità regionale 2007/2013, ecc.	- 2.500.000,00
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
RUBRICA	4 - Dipartimento regionale della protezione civile	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	7 - Altre spese per interventi in conto capitale	
U.P.B. 1.4.2.7.99	- <i>Altri interventi in conto capitale</i>	+ 2.500.000,00
di cui al capitolo		
	(Nuova istituzione)	
516067	Interventi per l'adozione di misure organizzative e di prevenzione di protezione civile per consentire la visita in Sicilia del Papa Benedetto XVI	+ 2.500.000,00
	Codici: 210109 - 020299 V	
	Legge n. 289/2002, artt. 60-61; del. CIPE n. 166/2007;	
	Decreto legge n. 112/08, art. 6-sexies; legge n. 133/08;	
	Del. CIPE n. 1/2009; del. CIPE n. 66/2009.	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 settembre 2010.

EMANUELE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 27 maggio 2010.

Rideterminazione del costo del progetto "Carovana per l'orientamento: un villaggio di opportunità" presentato dal CIAPI di Palermo, relativo alla misura 3.01 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL VICE DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, che istituisce l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto l'art. 2, comma 1, della succitata legge che attribuisce al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Vista la legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, concernente disposizioni per l'attuazione degli interventi del P.O.R. Sicilia 2000/2006, per la semplificazione delle relative procedure ed interventi a sostegno dei settori produttivi;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2003, n. 21;

Visto il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo dei fondi;

Visto il regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento CE n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento CE n. 1145/2003;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, concernente le disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;

Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni dell'obiettivo 1 (2000-2006) approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000)2050 dell'1 agosto 2000;

Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006 n. 1999.IT.16.PO011, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001 - supplemento ordinario;

Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il citato Complemento di programmazione stabilisce, fra l'altro, all'interno di ogni asse, le misure, le linee di intervento, le procedure attuative, nonché la dotazione finanziaria;

Vista, in particolare, la misura 3.01 "Organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego" dell'asse III "Risorse umane" del Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000/2006, cui il dipartimento Agenzia regionale per l'impiego è titolare con decisione assunta dal Comitato di sorveglianza del P.O.R. Sicilia nella seduta del 30 maggio 2001;

Vista in particolare la circolare 11 giugno 2004, n. 6/04/FP, *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, S.O. n. 31 del 23 luglio 2004, inerente le direttive per la presentazione delle istanze, lo svolgimento e la rendicontazione dei progetti formativi.

Vista la nota prot. n. 3602 del 12 ottobre 2004, inerente il PROF - Modalità di rendicontazione dei progetti cofinanziati dal FSE. - Nota esplicativa;

Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2007 del dipartimento F.P., inerente "Disposizioni per la chiusura di progetti FSE P.O.R. Sicilia 2000/2006", che prevede che nessun pagamento potrà essere riconosciuto se effettuato dopo il 31 dicembre 2008, e che, a seguito dell'erogazione del saldo, gli organismi devono presentare, entro 30 giorni dalla ricezione delle somme presso gli uffici territorialmente competenti presso i quali sono state effettuate le verifiche dei rendiconti, la dichiarazione di spesa del saldo;

Visto il decreto n. 1030 del 4 agosto 2005, registrato dalla competente Corte dei conti il 4 ottobre 2005, reg. n. 1, foglio n. 46, con il quale è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto dal titolo "Carovana per l'orientamento: un villaggio di opportunità", - codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.01.7.4.5.487, presentato dal CIAPI (Centro interaziendale addestramento professionale integrato) di Palermo, per l'importo complessivo di € 13.231.951,95 sul Capitolo 720002 con i fondi della misura 3.01 del P.O.R. Sicilia;

Visto il decreto n. 1072 del 6 agosto 2007, registrato dalla competente Corte dei conti il 28 agosto 2005, reg. n. 1, foglio n. 201, con il quale è stata approvata l'integrazione, senza costi aggiuntivi, del progetto dal titolo "Carovana per l'orientamento: un villaggio di opportunità", - codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.01.7.4.5.487, approvato ed ammesso a finanziamento con decreto n. 1030 del 4 agosto 2005;

Visto il decreto n. 1285 del 15 novembre 2007, registrato dalla competente Corte dei conti il 30 novembre 2007, reg. n. 2, foglio n. 37, con il quale è stata approvata l'integrazione, progettuale per un costo aggiuntivo pari a € 2.699.388,00 del suddetto progetto "Carovana per l'orientamento: un villaggio di opportunità", approvato ed ammesso a finanziamento con decreto n. 1030 del 4 agosto 2005, successivamente integrato con decreto n. 1072 del 6 agosto 2007, per un costo complessivo del progetto pari a € 15.931.339,95;

Visto il decreto n. 617 del 31 luglio 2008, registrato dalla competente Corte dei conti il 16 settembre 2008, reg. n. 1, foglio n. 144, con il quale è stata approvata e ammessa a finanziamento per un incremento finanziario pari ad € 11.199.266,49 l'ulteriore integrazione del progetto

“Carovana per l’orientamento: un villaggio di opportunità”, approvato ed ammesso a finanziamento con decreto n. 1030 del 4 agosto 2005, successivamente integrato con decreto n. 1072 del 6 agosto 2007 e con decreto n. 1285 del 15 novembre 2007, per un importo complessivo pari a € 27.130.606,44;

Visto il decreto n. 820 serv. I del 13 novembre 2008, registrato dalla Corte dei conti il 19 novembre 2008, reg. 2, fg. 399, con il quale è stata approvata tra l’altro, la rimodulazione e l’integrazione, con allegato il budget finanziario di dettaglio, del progetto dal titolo “Carovana per l’orientamento: un villaggio di opportunità” – Codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.0.1.7.4.5.487 – approvato con decreto n. 1030 del 4 agosto 2005, registrato dalla competente Corte dei conti il 4 ottobre 2005 al reg. n. 1, fg. 46, successivamente integrato con decreto n. 1072 del 6 agosto 2007, registrato dalla competente Corte dei conti il 28 agosto 2005 al reg. n. 1, fg. 20, e con decreto n. 1285 del 15 novembre 2007, registrato dalla competente Corte dei conti il 30 novembre 2007 e ulteriormente integrato con decreto n. 617 del 31 luglio 2008, registrato dalla competente Corte dei conti il 26 settembre 2008 – per un incremento finanziario di ulteriori € 1.270.000,00 a valere sulle risorse della misura 3.01, di cui € 505.025,80 sul capitolo 720003, e € 764.974,20 sul cap. 720002 della competente rubrica del dipartimento Agenzia per l’impiego del bilancio della Regione, per un costo complessivo del progetto ammontante a € 28.400.606,44;

Visti i mandati di pagamento dal n. 1 al n. 7 del 15 febbraio 2006, n. 2 del 7 agosto 2007, n. 12 del 6 agosto 2008, per un importo complessivo di € 13.231.951,95;

Visto il mandato di pagamento n. 1 del 12 marzo 2008, n. 10 del 30 maggio 2008, n. 11 del 6 agosto 2008, per un importo complessivo di € 2.699.388,00;

Visti i mandati di pagamento dal n. 1 al n. 12 del 27 ottobre 2008, per un importo complessivo di € 11.199.266,49;

Visto il mandato di pagamento n. 15 del 28 novembre 2008 e n. 28 del 28 novembre 2008, per un importo complessivo di € 1.270.000,00;

Vista la nota prot. n. 17939 del 26 ottobre 2009, con la quale il servizio ufficio provinciale del lavoro di Palermo ha trasmesso la nota di revisione contabile conclusiva dalla quale si evince l’importo totale ammesso pari a € 28.381.322,76 nell’ambito del citato progetto dal titolo “Carovana per l’orientamento: un villaggio di opportunità” – Codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.0.1.7.4. 5.487;

Vista la nota prot. n. 1204 del 4 novembre 2009 e la nota prot. n. 1452 del 14 dicembre 2009, con le quali il CIAPI di Palermo è stato invitato alla restituzione della somma pari a € 19.283,68 maggiorata dei relativi interessi, pari alla differenza tra quanto già erogato pari a € 28.400.606,44 e le somme ammesse derivanti dalle risultanze delle procedure di rendicontazione pari a € 28.381.322,76;

Vista la nota prot. n. 154 dell’1 febbraio 2010 del CIAPI di Palermo, con la quale viene accertato il versamento della somma pari ad € 19.283,68 sul capo XI, cap. 3726, quale restituzione delle somme non riconosciute in sede di rendicontazione al 30 giugno 2009, cui è allegato il mod. 121 T per il progetto dal titolo “Carovana per l’orientamento: un villaggio di opportunità” – Codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.0.1.7.4.5.487;

Vista la nota prot. n. 185 del 24 febbraio 2010, con la quale il CIAPI di Palermo è stato invitato alla restituzione

degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione delle somme e quella del rimborso;

Vista la nota prot. n. 925 del 17 maggio 2010 del CIAPI di Palermo, relativa alla restituzione degli interessi legali maturati pari a € 578,52, calcolati sulle somme non riconosciute in sede di rendicontazione al 30 giugno 2009 sul capo X, cap. 2714, cui è allegato il Mod. 121 T per il progetto dal titolo “Carovana per l’orientamento: un villaggio di opportunità” – Codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.0.1.7.4.5.487;

Considerato che è stata accertata complessivamente la somma di € 19.283,68, nonché degli interessi pari ad € 578,52 quale economia realizzata nell’ambito del citato progetto dal titolo “Carovana per l’orientamento: un villaggio di opportunità” – Codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.0.1.7.4.5.487; a fronte dell’importo complessivamente impegnato pari a € 28.400.606,44, quanto già erogato all’organismo pari € 28.400.606,44 e il totale ammesso a chiusura delle attività di rendicontazione pari a € 28.381.322,76;

Ritenuto pertanto che occorre procedere ad accertare il versamento della somma di € 19.283,68 quale economia realizzata nell’ambito del citato progetto dal titolo “Carovana per l’orientamento: un villaggio di opportunità” – codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.0.1.7.4.5.487 a fronte dell’importo complessivamente impegnato pari a € 28.400.606,44 a carico del bilancio regionale, quanto già erogato all’organismo pari a € 28.400.606,44 e il totale ammesso a chiusura delle attività di rendicontazione pari a € 28.381.322,76, nonché agli interessi pari a € 578,52;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi descritti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, il costo del progetto dal titolo “Carovana per l’orientamento: un villaggio di opportunità” – Codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.0.1.7.4. 5.487, di cui ai decreti n. 1030 del 4 agosto 2005, n. 1072 del 6 agosto 2007, n. 1285 del 15 novembre 2007, n. 617 del 31 luglio 2008 e n. 820 serv. I del 13 novembre 2008, per un importo complessivo del progetto ammontante a € 28.400.606,44 a seguito della conclusione delle procedure di rendicontazione, è rideterminato ed è pari a € 28.381.322,76.

Art. 2

È accertata e riscossa in entrata per il progetto dal titolo “Carovana per l’orientamento: un villaggio di opportunità” – Codice P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011.3.0.1.7.4. 5.487, di cui ai decreti nn. 1030 del 4 agosto 2005, n. 1072 del 6 agosto 2007, n. 1285 del 15 novembre 2007, n. 617 del 31 luglio 2008 e n. 820 serv. I del 13 novembre 2008, la somma complessiva di € 19.283,68 con quietanza sul capo XI, cap. 3726, nonché degli interessi pari a € 578,52, con quietanza sul capo X, cap. 2714, a seguito di quanto già erogato pari a € 28.400.606,44 e le somme ammesse derivanti dalle risultanze delle procedure di rendicontazione pari a € 28.381.322,76.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per la registrazione ed alla *Gazzetta*

Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, nonché pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. www.regione.sicilia.it/famiglia.

Palermo, 27 maggio 2010.

CUFFARO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 luglio 2010, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, fg. n. 10.

(2010.38.2568)132

DECRETO 10 settembre 2010.

Aiuti al lavoro - Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

**L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, comma 1175;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità amministrativa";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 2, comma 1, lett b);

Visto il decreto presidenziale 11 gennaio 2010, di proposizione ai rami dell'Amministrazione regionale degli Assessori regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 15 gennaio 2010;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante "Norme in materia di aiuti alle imprese" e in particolare gli artt. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 del Tit. VI "Aiuti al lavoro";

Visto, in particolare, l'art. 46, comma 4, della succitata legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, che, in conformità con il sopra richiamato art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 10/2000, prevede l'adozione da parte dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di un decreto, contenente le necessarie disposizioni per l'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal Tit. VI della legge regionale n. 9/09;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2010, n. 2;

Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Con-

siglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale CE n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo del FSE obiettivo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana approvato con decisione della Commissione europea CE n. 6722 del 17 dicembre 2007;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, art. 2, comma 1, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Documento di attuazione strategica per il 2009-2010 del Programma operativo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana approvato con delibera n. 164 dell'8 maggio 2009 dalla Giunta regionale;

Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del Programma operativo Regione siciliana FSE 2007-2013 - versione 3 del 7 maggio 2010, approvato con decreto n. 2152 del 10 maggio 2010;

Viste le direttive impartite con nota prot. n. 994/GAB del 4 novembre 2009 al dipartimento regionale formazione professionale, autorità di gestione del POR-FSE Sicilia 2007-2013, e all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, dalle quali si rileva, tra l'altro, che in prima fase di applicazione del Tit. VI della legge regionale n. 9/09:

- le disposizioni attuative riguarderanno il regime di aiuti di cui all'art. 36, comma 1, della legge regionale n. 9/09 da concedersi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi del regolamento CE n. 800/2008;

- a seguito di positiva definizione della procedura di controllo comunitario di cui all'art. 88, par. 3, del trattato CE nonché nel rispetto dei vincoli eventualmente imposti dalla Commissione europea, sarà adottato apposito atto di indirizzo applicativo per la concessione degli aiuti relativi alle categorie dei soggetti di cui all'art. 36, comma II della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

- che per una prima fase di applicazione del Tit. VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, per incentivi previsti dall'art. 36, comma I, della stessa legge, è destinata la somma di € 20.000.000,00 a valere, sulle risorse del Fondo sociale europeo, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007/2013 in conformità al Documento di attuazione strategica (D.A.S) 2009/2010, sopra richiamato - Asse II - Occupabilità - obiettivo specifico "Aumentare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro";

Visto il parere reso dalla V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale "Cultura, formazione e lavoro" in data 2 marzo 2010, giusta l'art. 65 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, reso in merito allo schema del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

In conformità all'art. 46, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, il presente decreto contiene le

disposizioni attuative degli artt. 36, comma 1, 1 bis, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 della stessa legge regionale, concernenti la disciplina di benefici, sotto forma di sgravi contributivi, a favore di datori di lavoro che, dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale (29 agosto 2009), in Sicilia procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato per attività che si svolgono nel territorio della Regione.

Tra le assunzioni a tempo indeterminato agevolate, rientrano anche quelle a tempo indeterminato part-time.

La disciplina degli incentivi sopra specificati destinati ai lavoratori di cui all'art. 36 della legge regionale n. 9/09 non trova applicazione per i settori esclusi dagli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

Le assunzioni a tempo indeterminato, cui si riferiscono gli incentivi, riguardano le categorie di lavoratori "svantaggiati", "molto svantaggiati" e "disabili" indicate al successivo art. 3 del presente decreto, in conformità all'art. 36, comma 1, della legge regionale n. 9/09, e, pertanto, gli aiuti in questione sono concessi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del succitato regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Sono esclusi dalle disposizioni attuative del presente decreto gli aiuti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, la cui concessione è subordinata alla positiva definizione della procedura di controllo comunitario di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE nonché al rispetto dei vincoli eventualmente imposti dalla Commissione europea.

Art. 2

Datori di lavoro beneficiari

Beneficiari degli sgravi contributivi di cui all'art. 37 della legge regionale n. 9/09 sono i seguenti datori di lavoro:

a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;

b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni.

Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.

Art. 3

Lavoratori destinatari

Destinatari degli incentivi sono i lavoratori di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e segnatamente:

a) i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

1. chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi prima della data di assunzione a tempo

indeterminato. In proposito l'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 9/09 dispone che i trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di workfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione;

2. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

3. i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

4. gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

5. i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato ossia donne occupate nei settori dell'industria, e delle costruzioni, che sono caratterizzati a livello nazionale da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (fonte ISTAT 2009);

6. membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile in Regione, e precisamente membri di una minoranza nazionale, cittadini italiani, provenienti da Paesi neocomunitari (entrati a far parte dell'Unione europea dall'1 maggio 2004) ed extracomunitari;

b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia disoccupati o inoccupati, senza lavoro da almeno 24 mesi;

c) i lavoratori disabili, ossia chiunque al momento dell'assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato o antecedentemente sia:

1. riconosciuto disabile ai sensi delle vigenti disposizioni statali;

2. caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Art. 4

Condizioni di accesso e di fruizione dei benefici

Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale n. 9/09, le assunzioni a tempo indeterminato riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 36, comma 1, sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni (cfr. anche artt. 40 e 41 del regolamento CE n. 800/08):

a) nei casi in cui l'assunzione a tempo indeterminato non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;

b) i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili dipendenti dall'impresa beneficiaria, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione a tempo indeterminato;

c) salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori assunti sia garantita la continuità dell'impiego per il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi di lavoro. In assenza di tale pre-

visione i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni, nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di cinque anni per le grandi imprese e gli altri datori di lavoro beneficiari, individuati dall'art. 38 della legge regionale n. 9/09.

I datori di lavoro, per fruire degli incentivi in questione, applicano nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro del settore di appartenenza.

Si richiama, poi, l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria statale 2007), secondo cui "...i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva [c.d. DURC] ...". Giusta l'art. 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 il DURC è richiesto ai datori di lavoro "ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento...". La concessione dei contributi di cui trattasi, pertanto, è subordinata al possesso del DURC da parte dei datori di lavoro interessati.

Sono esclusi dagli incentivi i datori di lavoro nelle cui aziende, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione a fruire dei benefici, si siano verificati incidenti sul lavoro che, a causa del mancato rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, accertato con sentenza passata in giudicato, abbiano causato il decesso di uno o più dipendenti.

Ai fini della concessione dei benefici, sarà acquisita la documentazione antimafia in osservanza della legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni.

I datori di lavoro per fruire degli incentivi non debbono rientrare tra quelli che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (cfr. par. 16 delle premesse del regolamento CE n. 800/08).

Art. 5

Misure e limiti degli incentivi

Gli incentivi di cui al Tit. VI della legge regionale n. 9/09, giusta l'art. 37 della stessa legge, hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consistono nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, a carico del datore di lavoro – nei limiti di cui all'articolo 39 – per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a favore dei soggetti di cui all'art. 36, commi 1 e 2, della citata legge regionale.

L'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative provvederà, con provvedimento concessorio, ad autorizzare alla fruizione degli incentivi sotto forma di sgravi contributivi i datori di lavoro che, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 9/09, procedono alle assunzioni a tempo indeterminato a favore dei lavoratori di cui all'articolo 36, comma 1 della stessa legge regionale. Tali benefici vengono concessi entro i limiti d'intensità d'aiuto e di ammissibilità dei costi salariali, fissati dagli articoli 40 e 41 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, rispettivamente per i lavoratori "svantaggiati", "molto svantaggiati" e "disabili" (cfr. art. 39 della legge regionale n. 9/09).

Per costo salariale si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal datore di lavoro in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende la retribuzione lorda, i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i premi assicurativi, e i contributi assistenziali per figli e familiari.

I predetti incentivi decorrono dalla scadenza dei benefici di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato.

In caso di variazione della decorrenza o dell'entità dei benefici statali di analoga natura, i benefici in questione sono erogati per i periodi per i quali non è più prevista o è prevista in parte la copertura statale, sino alla concorrenza del totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali e, comunque, nei limiti d'intensità sopra specificati.

Nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, intervengano regimi di aiuto statale di analoga natura, gli incentivi di cui ai regimi di aiuto previsti dall'art. 36 della legge regionale n. 9/09 hanno decorrenza dal primo mese successivo alla scadenza del periodo coperto dall'intervento statale.

Per le assunzioni a tempo indeterminato a favore dei lavoratori di cui all'art. 36, comma 1, della legge regionale n. 9/09, è destinata in prima applicazione la somma di € 20.000.000,00 a valere, sulle risorse del Fondo sociale europeo, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007/2013 in conformità al Documento di attuazione strategico (D.A.S) 2009/2010 – Asse II – Occupabilità – obiettivo specifico "Aumentare l'efficacia, l'efficienza, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro".

Art. 6

Modalità di concessione dei benefici

Per beneficiare degli incentivi di cui al Tit. VI della legge regionale n. 9/09, ove spettanti, il datore di lavoro deve essere preventivamente autorizzato a seguito di apposita istanza all'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai benefici. Tale istanza è inoltrata in via telematica, secondo le modalità contenute nell'avviso pubblico, adottato dalla predetta Agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2000.

Il sopra richiamato avviso pubblico sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e consultabile nel sito internet della predetta Agenzia, quando sarà resa disponibile la piattaforma telematica, indispensabile per l'invio, da parte dei datori di lavoro interessati, delle istanze di autorizzazione a fruire degli incentivi di cui trattasi, giusta l'art. 41 della legge regionale n. 9/09.

Le predette istanze dovranno essere inoltrate, pena l'inammissibilità ai benefici, a partire dalla data di attivazione della procedura telematica e secondo le modalità gestionali finanziarie, tecniche e amministrative di attuazione, che saranno fissate con l'avviso pubblico sopra cenato.

L'istanza suddetta non può riguardare benefici la cui data di decorrenza sia successiva di oltre 6 mesi rispetto a quella di presentazione della stessa istanza.

Con la presentazione dell'istanza telematica il datore di lavoro è informato sull'ordine cronologico della stessa e

sulla disponibilità delle risorse per accedere al beneficio contributivo.

Le istanze sono istruite in ordine cronologico di presentazione telematica e sono ammesse a finanziamento, a seguito di provvedimento concessorio, sino alla concorrenza delle effettive disponibilità di risorse finanziarie.

Il datore di lavoro autorizzato a godere degli incentivi richiesti procede alle assunzioni, ove non già effettuate, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento concessorio, pena la decadenza dal beneficio.

Gli incentivi in questione non sono concessi con decorrenza anteriore alla data di presentazione dell'istanza sopra richiamata, anche nel caso di assunzioni già effettuate.

Nel caso di trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, l'azienda cessionaria può continuare a fruire dell'importo residuo del beneficio già concesso all'azienda cedente per i lavoratori di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 9/09. Ciò al fine di evitare che dalle predette operazioni societarie possano derivare riflessi negativi sui livelli occupazionali, originariamente incentivati.

Fino al perfezionamento dell'intesa, prevista dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 9/09, con gli istituti previdenziali, cui sono iscritti i lavoratori destinatari degli aiuti, oggetto del presente decreto, la concessione dei benefici, a cura dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, avviene attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro autorizzato alla fruizione degli incentivi, previa presentazione da parte dello stesso della denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai quali sono iscritti i lavoratori e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri e dei premi assicurativi obbligatori.

Art. 7

Assunzioni di lavoratori ultra cinquantenni

Le risorse finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti previsti per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'art. 36 della legge regionale n. 9/09 sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumono, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, i lavoratori che abbiano superato i cinquanta anni di età, che siano residenti nella Regione da almeno un anno e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci anni.

Art. 8

Cause di decadenza

L'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative provvede alla revoca degli incentivi concessi ai datori di lavoro, qualora si riscontri in sede di controllo il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento dei benefici contributivi di cui trattasi.

Nella superiore ipotesi, il datore di lavoro che abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi è tenuto a restituirli secondo modalità stabilite con decreto dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, di concerto con l'Assessorato regionale dell'economia, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione.

In caso di indebita fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato.

Art. 9

Divieto di cumulo

I benefici contributivi oggetto delle presenti disposizioni attuative sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'articolo 7 del regolamento CE n. 800/2008, cui si fa espresso rinvio.

L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 10

Verifica, controllo e monitoraggio

L'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative predispone un programma annuale di controlli diretto alla verifica dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento degli incentivi, d'intesa con i servizi ispettivi provinciali del lavoro territorialmente competenti.

Art. 11

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 settembre 2010.

LEANZA

(2010.38.2569)091

DECRETO 17 settembre 2010.

Aiuti al lavoro – Armonizzazione con la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, comma 1175;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità amministrativa";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 2, comma 1, lett. b);

Visto il decreto presidenziale 11 gennaio 2010 di proposizione ai rami dell'Amministrazione regionale degli Assessori regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 15 gennaio 2010;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999, come modificato dal regolamento UE n. 539/2010 del Consiglio del 16 giugno 2010;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale CE n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo del FSE obiettivo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana approvato con decisione della Commissione europea CE n. 6722 del 17 dicembre 2007;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 214 del 9 agosto 2008;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, art. 2, comma 1, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Documento di attuazione strategica per il 2009-2010 del Programma operativo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana approvato con delibera n. 164 dell'8 maggio 2009 dalla Giunta regionale;

Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del Programma operativo Regione siciliana FSE 2007-2013 - versione 3 del 7 maggio 2010, approvato con decreto n. 2152 del 10 maggio 2010;

Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante "Norme in materia di aiuti alle imprese" e in particolare gli artt. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 del Tit. VI "Aiuti al lavoro";

Visto, in particolare, l'art. 46, comma 4, della suddetta legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, che, in conformità con il sopra richiamato art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 10/2000, prevede l'adozione da parte dell'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di un decreto, contenente le necessarie disposizioni per l'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal Tit. VI della legge regionale n. 9/09;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2010, n. 2;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, che al capo II disciplina un ulteriore contributo in misura fissa entro i limiti di intensità d'aiuto previsti dal regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 214 del 9 agosto 2008;

Visto il decreto n. 764 del 10 settembre 2010, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, attuativo delle disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 36, comma 1 e comma 1 bis, della stessa legge;

Considerato che i beneficiari finali ed i destinatari dei contributi previsti dal titolo VI della legge regionale n. 9/2009 e dal capo II della legge regionale n. 11/2010 sono coincidenti;

Considerato che i costi ammissibili ai fini della quantificazione dei regimi d'aiuto sono anch'essi coincidenti ai

fini della determinazione del limite del 50% dell'intensità d'aiuto, nonché che i regimi d'aiuto sono cumulabili, fermo restando il limite di cui sopra;

Ritenuto necessario agevolare con un processo di armonizzazione fra le citate leggi un iter amministrativo e di erogazione efficiente, efficace ed economico in termini sia temporali che organizzativi;

Decreta:

Art. 1

Attuazione

Il dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzato, nell'ambito dell'attività dispositiva già riconosciuta ai sensi dell'art. 61 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ad emanare i provvedimenti per l'attuazione contestuale dei regimi d'aiuto previsti dal titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, limitatamente ai destinatari di cui all'art. 36, comma 1 e comma 1 bis, della stessa legge e dal capo II della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed in conformità alle disposizioni contenute nel citato decreto n. 764 del 10 settembre 2010.

Nelle more della definizione dei rapporti con l'INPS, relativamente all'attuazione ex art. 42, comma 1, della legge regionale n. 9/09, il dirigente generale assicurerà l'erogazione diretta di entrambi i contributi previsti dalle citate leggi, e mediante un'unica procedura istruttoria informatica.

Art. 2

Verifica, controllo e monitoraggio

L'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative predispone un programma annuale di controlli diretto alla verifica dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento degli incentivi, d'intesa con i servizi ispettivi provinciali del lavoro territorialmente competenti ed eventuale attivazione di rapporto convenzionale con l'INPS e il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché nel sito ufficiale dell'Assessorato e del PO FSE 2007-2013.

Palermo, 17 settembre 2010.

LEANZA

(2010.38.2569)091

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Decreto 3 agosto 2010.

Disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati al fine della prevenzione degli inquinamenti e della tutela del patrimonio artistico ambientale e naturale.

L'ASSESSORE

PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, che prevede la potestà del sindaco, entro i centri abitati, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico ambientale e naturale conformemente alle direttive impartite dal Ministro per i lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro per l'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali;

Visto l'art. 79 del suddetto decreto legislativo che impone il mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza in modo da contenere l'inquinamento entro i limiti fissati dalle norme regolamentari e dai decreti di attuazione richiamati dalle stesse ovvero dalle direttive comunitarie ove direttamente applicabili;

Visto l'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni, e l'appendice VIII al titolo V dello stesso decreto;

Visto il decreto del Ministro per l'ambiente 15 aprile 1994 con il quale sono stati fissati gli stati ed i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;

Visto il decreto del Ministro per l'ambiente 25 novembre 1994 che fissa gli obiettivi di qualità dell'aria relativi all'inquinamento da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e per la navigazione 28 febbraio 1994, con il quale sono state individuate le imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione;

Vista la direttiva comunitaria CEE 96/96 (recepita con decreto ministeriale 6 agosto 1998) e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con la quale sono stati, tra l'altro, fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;

Visto il decreto interministeriale emanato dal Ministro per i trasporti e per la navigazione di concerto con i Ministri per l'ambiente e per la sanità del 5 febbraio 1996, con il quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;

Vista la direttiva del Ministro per i lavori pubblici 7 luglio 1998, sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo codice della strada);

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali: Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. n. 504/Area 1^a/S.G. del 29 dicembre 2009 di nomina degli Assessori regionali, con il quale, l'onorevole Luigi Gentile è stato nominato Assessore regionale;

Visto il D.P.Reg. n. 1/Area 1^a/S.G. dell'11 gennaio 2010 con il quale, l'Assessore regionale Luigi Gentile è stato preposto all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Visto il piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente approvato con decreto n. 176/GB del 9 agosto 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Considerato che tra gli interventi previsti dal piano di azione del predetto piano regionale è stato disposto che, a partire dall'1 luglio 2009, tutti i veicoli a motore di proprietà di persone o enti aventi residenza o sede nella Regione siciliana, e immatricolati da oltre un anno, per circolare sul territorio regionale devono essere in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per i trasporti e per la navigazione 5 febbraio 1996 mediante esibizione del "bollino blu" e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni;

Considerato che, ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sono stati adottati da parte dei sindaci di diversi comuni ordinanze con le quali viene subordinata la circolazione di determinate categorie di veicoli al possesso di una attestazione di rispondenza delle emissioni inquinanti dei veicoli stessi a determinati livelli, previo controllo delle stesse;

Considerato che si rende necessario ed urgente disciplinare l'emanazione dei provvedimenti di cui al considerato precedente;

Considerato che il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha attivato il sistema M.U.S.A. "Mobilità urbana per la sostenibilità ambientale" - già sperimentato con successo e già attivo presso il comune di Palermo - per la rilevazione telematica dell'inquinamento atmosferico dei veicoli, che consiste nella implementazione di un sistema telematico che consente di rilevare, all'atto delle operazioni di controllo dei gas di scarico dei veicoli, direttamente dalle attrezzature utilizzate per le verifiche, i dati relativi alle concentrazioni degli inquinanti misurati e, unitamente ai dati di pagamento, di trasmetterli e archivarli in un data base dedicato, a disposizione dei singoli comuni, che consente di effettuare statistiche idonee a valutare lo stato complessivo del parco veicoli e a predisporre iniziative di tutela ambientale;

Considerato che il sistema M.U.S.A. è finalizzato ad informatizzare tutte le procedure legate all'esistente "bollino blu" adesivo, eliminando lo stesso, in quanto la ricevuta è dotata di un apposito codice a barre che rende, tra l'altro, impossibile la contraffazione;

Considerato che, in base ad accordi già stipulati, ANCI - Sicilia gestirà il software che consente l'applicazione del sistema M.U.S.A.;

Considerato che la ANCI-Sicilia, anche attraverso i propri partner, curerà l'interfaccia con il sistema bancario;

Visto il decreto del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni di approvazione del protocollo d'intesa stipulato l'8 ottobre 2009 tra la Regione siciliana - Dipartimento trasporti e comunicazioni e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) in base al quale la Regione siciliana si è impegnata a trasferire

all'ANCI il know how acquisito nell'implementazione delle procedure del sistema M.U.S.A. (bollino blu dematerializzato) sul territorio siciliano mentre l'ANCI si impegna a diffondere la predetta iniziativa presso i comuni italiani;

Decreta:

Art. 1

I sindaci dei comuni della Sicilia, ai sensi della normativa vigente, dispongono, a far data dal 1° gennaio 2011, la limitazione della circolazione agli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo annuale dei gas di scarico. Sono assoggettati al controllo dei gas di scarico per l'anno 2011:

1) gli autoveicoli, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone e/o di merci, di proprietà od in locazione finanziaria a persone fisiche residenti in uno dei comuni della Sicilia ovvero a persone giuridiche aventi sede principale o secondaria in Sicilia, dotati di:

a) motore ad accensione comandata, alimentati con qualsiasi tipo di combustibile (benzina, gas, gpl), immatricolati dall'1 gennaio 1960 al 31 dicembre 2006;

b) motore con accensione spontanea, alimentati con qualsiasi tipo di combustibile, ed immatricolati dall'1 gennaio 1960 al 31 dicembre 2006;

2) gli autoveicoli immatricolati dall'1 gennaio 2008 e che abbiano percorso più di 80.000 Km.

I veicoli immatricolati nel corso dell'anno 2007, qualsiasi sia il tipo di motore, saranno sottoposti, nell'anno 2011 alla prima revisione periodica prevista dall'art. 80 del decreto n. 285/92 ed in tale occasione verranno sottoposti anche al controllo dei gas di scarico;

Sono esonerati dal controllo:

– gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60, comma 4, del codice della strada e di cui al decreto del Ministro per le infrastrutture e per i trasporti del 17 dicembre 2009.

Art. 2

L'emanazione dell'ordinanza di divieto all'interno del centro abitato deve essere posta a conoscenza degli utenti della strada mediante l'apposizione, in corrispondenza dei segnali di inizio centro abitato, del segnale di divieto di transito di cui alla fig. II.46 del regolamento di esecuzione del codice della strada, corredato da pannello integrativo riportante la scritta "eccetto veicoli autorizzati per zona bollino blu". Detto segnale di divieto dovrà essere presegnalato, mediante i segnali di indicazione e di preavviso, in corrispondenza della intersezione dalla quale si dirama l'eventuale percorso alternativo individuato.

L'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli, ai fini della limitazione della circolazione degli stessi, deve essere provata mediante apposita documentazione, dotata di codice a barre, attestante la regolarità delle emissioni di gas di scarico e riportante la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate.

Tale documentazione deve essere custodita a bordo del veicolo ed esibita a richiesta dei soggetti che svolgono servizi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/92.

Art. 3

I provvedimenti di divieto si applicano a tutti gli autoveicoli che circolano entro il centro abitato per il quale è

stato adottato il provvedimento. Dal divieto sono esclusi gli autoveicoli del tipo omologato ai sensi della direttiva comunitaria 91/441 o successive, immatricolati da non oltre quattro anni e che abbiano percorso sino ad 80.000 Km. Sono inoltre escluse le categorie di autoveicoli che saranno individuate dal sindaco in considerazione della necessità di contemperare le esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di svolgimento delle attività sociali e produttive.

Art. 4

L'attestazione di cui all'articolo 2 è rilasciata dai servizi provinciali della Motorizzazione civile, ovvero dalle imprese o consorzi o società consortili di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, autorizzate ad effettuare l'attività di revisione degli autoveicoli ovvero dalle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro per i trasporti e per la navigazione 28 febbraio 1994, i quali devono esporre all'esterno dei propri locali un apposito contrassegno, le cui caratteristiche e modalità di rilascio verranno stabilite con successiva circolare attuativa del presente decreto.

Detto contrassegno viene rilasciato, su domanda degli interessati, previa sottoscrizione di un apposito disciplinare e dell'accertamento della disponibilità di idonea ed efficiente strumentazione, omologata ai sensi delle normative vigenti. Gli uffici provinciali della M.C.T.C., nonché le imprese o consorzi o società consortili autorizzate ad effettuare l'attività di revisione degli autoveicoli devono provvedere al rilascio del bollino blu all'atto della revisione medesima, oltre che all'atto delle verifiche effettuate su richiesta dei proprietari degli autoveicoli.

Art. 5

L'attestazione che certifica il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi decorrenti dalla data di rilascio della stessa per tutti gli autoveicoli immatricolati dopo l'1 gennaio 1988. Per gli autoveicoli immatricolati prima di questa data la documentazione di cui sopra ha validità semestrale.

L'attestazione è rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 3 dopo l'effettuazione con esito positivo del controllo del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti effettuato secondo le modalità prescritte dal decreto interministeriale emanato in data 5 febbraio da parte del Ministro per i trasporti e per la navigazione di concerto con i Ministri per l'ambiente e per la sanità.

Art. 6

Nel disciplinare, di cui all'art. 4, sono definiti gli obblighi ed i compiti che i richiedenti assumono nei confronti del comune ovvero dell'ente o azienda delegati, le modalità ed i costi di svolgimento del servizio sia nei confronti dei proprietari degli autoveicoli soggetti a controllo sia nei confronti del comune ovvero dell'ente o azienda delegati, le forme di controllo esercitate dal comune ovvero dall'ente o azienda delegati sia direttamente che mediante l'ausilio di istituti specializzati, nonché le penali da applicare in caso di inosservanza delle clausole del disciplinare fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste da norme di legge.

Art. 7

All'attuazione del controllo finalizzato al rilascio dell'attestazione si darà corso utilizzando il sistema M.U.S.A. (bollino blu dematerializzato).

L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità provvederà ad emanare entro il 31 dicembre 2010 apposita circolare attuativa del presente decreto ed a costituire un tavolo permanente, con funzioni di consultazione istituzionale, con l'ANCI-Sicilia, i comuni capoluogo di provincia, i comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, l'ARPA Sicilia, le associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese e degli eventuali altri soggetti pubblici e privati interessati.

Il presente decreto sarà inviato alla competente ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2010.

GENTILE

N.B.: La ragioneria centrale ha restituito il decreto privo di visto in quanto non rientra nella fattispecie di cui alla circolare n. 23/99 dell'Assessorato regionale dell'economia.

(2010.32.2355)110

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 5 ottobre 2010.

Disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge n. 157/1992;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo";

Visto il decreto n. 493 del 4 giugno 2010, sulla regolamentazione dell'attività venatoria nella Regione siciliana per l'annata 2010/2011;

Visto il decreto n. 544 del 15 giugno 2010, di integrazione al calendario venatorio di cui al predetto decreto n. 493 del 4 giugno 2010;

Visto il decreto n. 733 del 12 agosto 2010, di modifica al calendario venatorio di cui ai decreti n. 493 del 4 giugno 2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all'ordinanza di sospensione n. 638/2010 reg. ord. sosp. emessa dal TAR Sicilia - sezione di Palermo, a seguito di ricorso ai succitati provvedimenti;

Visto il decreto n. 742 del 2 settembre 2010, di modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011 a seguito della pubblicazione della legge 4 giugno 2010, n. 46;

Vista l'ordinanza n. 801/10 del 22 settembre 2010, con cui il C.G.A. della Sicilia, nel confermare l'impugnata ordinanza T.A.R.S. n. 638/2010, ha inteso ulteriormente esplicitare il richiamo normativo e giurisprudenziale operato dal T.A.R. Sicilia, sul recepimento delle "risultanze del provvedimento dell'Assessorato territorio ed ambiente della Regione Sicilia del 31 marzo 2010 prot. n. 22738, del parere ISPRA prot. n. 11121/2010", nonché delle "considerazioni svolte nella sentenza della Corte di giustizia CE 15 luglio 2010 in ordine alla trasposizione della direttiva 2009/147/CE, che ha sostituito la direttiva n. 79/409/CE";

Vista la nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prot. n. 22738 del 31 marzo 2010;

Visto il parere espresso dall'ISPRA sul calendario venatorio 2010/2011, con nota prot. n. 11121/T-A 11 del 30 marzo 2010;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciale (ZPS);

Ritenuto pertanto che, in applicazione alle Linee guida emanate dal Ministero del territorio e dell'ambiente per la gestione della Rete Natura 2000, nonché alla direttiva n. 2009/147/CE, per tutte le attività non direttamente concepite nel Piano di gestione di un Sito Natura 2000 si rende necessario sottoporre ogni strumento di relativa pianificazione alla procedura di V.I.A. ai sensi del D.P.R. n. 357/1997;

Considerato che il calendario venatorio non ha previsto caccia in deroga;

Ritenuto di dovere recepire integralmente le misure di cui alla citata nota dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, prot. n. 22738 del 31 marzo 2010, da intendersi quali misure provvisorie di salvaguardia in attesa dell'implementazione della procedura di V.I.A. ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della direttiva n. 2009/147/CE;

Ritenuto di dovere, altresì, accogliere le osservazioni dell'ISPRA sulla regolamentazione e limitazione dell'attività venatoria alle specie beccaccia e lepore italica;

Ritenuto che il sopra citato parere dell'ISPRA, nella trattazione della problematica del coniglio selvatico non prescrive particolari limitazioni, anzi ritiene possibile, nella gestione faunistico-venatoria delle popolazioni, assecondare le esigenze venatorie a livello locale nella considerazione anche della potenziale dannosità della specie nei confronti delle colture;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui al parere dell'ISPRA sul calendario venatorio 2010/2011;

Decreta:

Articolo unico

Nelle isole minori è consentito il prelievo venatorio al coniglio selvatico, ad eccezione delle zone indicate come siti Natura 2000, dal 9 ottobre al 15 dicembre 2010 incluso, esclusivamente ai cacciatori residenti.

Palermo, 5 ottobre 2010.

D'ANTRASSI

(2010.40.2719)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 21 settembre 2010.

Proroga dell'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria di tutti i cittadini residenti nelle zone coinvolte dall'evento calamitoso dell'1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avverse atmosfiche verificatesi il giorno 1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2009 (n. 3815), che al comma 2 dell'articolo 1 ha individuato i comuni interessati dagli eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 che sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina le frazioni di Giampileri, Giampileri Superiore, Giampileri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo;

Visto il decreto n. 2816 del 27 novembre 2009, con il quale a seguito dell'ordinanza n. 3815 è stata riconosciuta l'esenzione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini residenti nei comuni individuati dalla stessa ordinanza;

Considerata la particolare situazione di disagio che ancora persiste nella maggior parte della popolazione dei comuni colpiti;

Ritenuto pertanto, di dover prorogare l'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, ivi compresa la quota dovuta sui farmaci equivalenti che non si adeguano al prezzo di riferimento regionale, tutti i cittadini residenti nelle zone coinvolte dall'evento calamitoso, di cui all'ordinanza n. 3815, fino e non oltre il 31 dicembre 2010;

Considerato il carattere di urgenza che riveste tale provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e finalità di cui in premessa, è prorogata fino e non oltre il 31 dicembre 2010, l'esenzione al pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi compresa la quota dovuta sui farmaci equivalenti che non si adeguano al prezzo di riferimento regionale, per tutti i cittadini residenti nelle zone coinvolte dall'evento calamitoso, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2009 (n. 3815), a cui è riconosciuta apposita certificazione di esenzione da parte del comune di residenza.

Art. 2

Restano immutate le altre disposizioni di cui al decreto n. 2816 del 27 novembre 2009.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 21 settembre 2010.

RUSSO

(2010.39.2632)102

DECRETO 27 settembre 2010.

Rettifica del decreto 27 agosto 2010, concernente zone carenti di assistenza primaria accertate all'1 settembre 2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 34 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;

Visto l'art. 15, comma 11, dell'A.C.N. 29 luglio 2009 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto n. 647 del 10 aprile 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 del 30 aprile 2009), come rettificato ed integrato dal decreto n. 932 del 19 maggio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2009 ed in particolare la graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;

Visto il decreto n. 2114/10 del 27 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 del 10 settembre 2010, con il quale sono stati individuati gli ambiti carenti di assistenza primaria, accertati alla data dell'1 settembre 2009 dalle AA.SS.PP. della Regione e sono stati indicati termini e modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri di assegnazione degli stessi;

Vista la nota prot. n. 3156 del 22 settembre 2010, con la quale l'A.S.P. n. 6 di Palermo, ad integrazione della precedente nota prot. n. 59 dell'1 aprile 2010, comunica una ulteriore carenza individuata presso l'ambito territoriale di Cefalù non precedentemente indicata per mero errore materiale;

Ritenuto di dover provvedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quant'altro previsto dal decreto n. 2114/10 del 27 agosto 2010, gli ambiti carenti di assistenza primaria accertati alla data dell'1 settembre 2009, risultano rettificati con l'integrazione, nel territorio dell'A.S.P. n. 6 di Palermo, di n. 1 posto nell'ambito territoriale di Cefalù.

Art. 2

Fermo restando che rimangono valide le domande di partecipazione all'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria già presentate secondo le modalità ed i

termini di cui al decreto n. 2114/10 del 27 agosto 2010, sono riaperti i termini di presentazione delle domande esclusivamente per la carenza relativa al posto di Cefalù nell'ambito dell'A.S.P. n. 6 di Palermo.

Art. 3

I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (reiscrizioni), "B" e "B1" (trasferimenti) o "C" e "C1" (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - servizio 2° "Personale convenzionato S.S.R." - piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo.

Concorrono automaticamente all'assegnazione del precitato ambito carente, senza necessità di inviare ulteriore istanza, i medici che nella domanda di partecipazione agli incarichi carenti di cui al decreto n. 2114/10 abbiano indicato di voler concorrere indistintamente a "tutti gli incarichi carenti".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 settembre 2010.

NOTO

Allegato A

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MEDICI CONVENZIONATI PER L'ASSISTENZA PRIMARIA

(ex art. 1, comma 16, del decreto legge n. 324/93,
convertito nella legge n. 423/93)

*All'Assessorato regionale della salute -
dipartimento regionale per la pianificazione
strategica - servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24*

90145 PALERMO

Il sottoscritto dott.
nato a il
residente a c.a.p.
via
tel. cell.
in servizio presso

Chiede

secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 8, dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 29 luglio 2009, di essere reiscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di Cefalù dell'A.S.P. n. 6 di Palermo, individuato quale ambito carente alla data del 1° settembre 2009, nel quale era convenzionato per l'assistenza primaria fino alla data del, data in cui ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91.

Acclude

- Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 7, legge n. 412/91.
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D).
 Copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott.
nato a il
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di
presso l'Azienda sanitaria
di dal
al

b) di aver optato, ai sensi dell'art. 4, comma 7, legge n. 412/91, per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;

c) che, al momento dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato di medicina generale (assistenza primaria), nell'ambito territoriale di prov.
dal

d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria convenzionato con il servizio sanitario nazionale, compresa l'attività di medico generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INADEL, cassa marittima, artigianato...) dal al

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma (2)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA (PER TRASFERIMENTO)

*All'Assessorato regionale della salute -
dipartimento regionale per la pianificazione
strategica - servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24*

90145 PALERMO

Il sottoscritto dott.
nato a il
residente a c.a.p.
via
tel. cell.
titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di,
per l'ambito territoriale di
della Regione

Fa domanda di trasferimento

secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. a), dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 29 luglio 2009, per l'assegnazione del seguente ambito territoriale carente di assistenza primaria individuato alla data dell'1 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. del

— Ambito Cefalù A.S.P. n. 6 di Palermo.

Acclude

- Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l'anzianità di incarico (allegato B1);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D);
- Copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato B1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. nato a il ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di dal
- b) di vantare un'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria nell'ambito della Regione siciliana pari a mesi (1), e precisamente:
dal al presso;
dal al presso;
dal al presso

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2).

Data

Firma (3)

(1) Nel computo dell'anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall'incarico.
 (2) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
 (3) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato C

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER GRADUATORIA)**

*All'Assessorato regionale della salute -
dipartimento regionale per la pianificazione strategica - servizio 2°
Piazza O. Ziino n. 24*

90145 PALERMO

Il sottoscritto dott. nato a il residente a c.a.p.

via
tel. cell.
inserito nella graduatoria unica regionale di medicina generale della Regione siciliana valida per l'anno 2009 con punti

Fa domanda

secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, lett. b), dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 29 luglio 2009, per l'assegnazione del seguente ambito territoriale carente di assistenza primaria individuato alla data dell'1 settembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. del
— Ambito Cefalù A.S.P. n. 6 di Palermo.

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all'art. 16, comma 7 e 9 A.C.N. 29 luglio 2009 di poter accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato:

- riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e n. 277/03;
- riserva per i medici in possesso del titolo equipollente;

Acclude

- Certificato storico di residenza o autocertificazione di residenza storica (allegato C1);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D);
- Attestato di formazione in medicina generale (solo per coloro che abbiano conseguito l'attestato dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria valida per il 2009 (31 gennaio 2008);
- Copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato C1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. nato a il inserito nella graduatoria unica regionale di medicina generale della Regione siciliana valida per l'anno 2009 con punti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

dichiara

- a) di essere residente nel territorio della Regione siciliana dal
- b) di essere residente presso il comune di

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Allegato D**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

Il sottoscritto dott.
nato a il
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa,

dichiara

- 1) essere/non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di
- 2) essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
 - soggetto ore settimanali
via comune
 - tipo di rapporto di lavoro dal
- 3) essere/non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di
- 4) essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
 - Azienda
branca ore settimanali
- 5) essere/non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni:
 - provincia branca
 - dal
- 6) essere/non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale nella Regione
Azienda ore settimanali
- 7) essere/non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:
 - denominazione del corso
 - soggetto che lo svolge
 - inizio dal
- 8) operare/non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
 - organismo ore settimanali
 - comune tipo di attività
 - tipo di lavoro
 - dal
- 9) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78:
 - organismo ore settimanali
 - comune tipo di attività
 - tipo di rapporto di lavoro
 - dal
- 10) svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
 - Azienda ore settimanali
 - dal
- 11) svolgere/non svolgere per conto dell'INPS o dell'azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito del quale può acquisire scelte:
 - Azienda comune
 - dal

12) avere/non avere qualsiasi forma di coinvolgimento diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
..... dal

13) essere/non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale:
..... dal

14) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
dal

15) svolgere/non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
— tipo di attività

16) essere/non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate:

— Azienda tipo di attività

17) operare/non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestatata:
— soggetto pubblico

via comune

tipo di rapporto di lavoro

tipo di attività

18) essere/non essere titolare di trattamento di pensione:
..... dal

19) fruire/non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
— soggetto erogatore dell'adeguamento

dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma (2)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2010.39.2636)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 agosto 2010.

Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;

Visto il D.P.R. dell'8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 2002, n. 302;

Visto il decreto n. 498 del 22 giugno 2005, approvativo del P.R.G. di San Giovanni La Punta;

Visto il decreto n. 950/D.R.U. del 17 settembre 2009, approvativo della variante al P.R.G. relativa alla localizzazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata;

Viste le note nn. 11670 e 19234 rispettivamente del 21 aprile 2010 e del 30 giugno 2010, quest'ultima assunta al prot. di questo Assessorato al n. 48760 del 12 luglio 2010, con cui il comune di San Giovanni La Punta ha trasmesso la documentazione relativa al programma costruttivo proposto dalla cooperativa "Orione 06", approvato con delibera consiliare n. 16 del 17 marzo 2010, per l'esame ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;

Vista la delibera consiliare n. 16 del 17 marzo 2010, pubblicata all'albo pretorio dal 26 marzo 2010 al 9 aprile 2010, avente per oggetto "Approvazione programma costruttivo coop. 'Orione 06' per la realizzazione di n. 16 alloggi di edilizia agevolata-convenzionata ai sensi della legge regionale n. 79/1975, in via G. Motta. Istanza prot. n. 733 del 9 gennaio 2008. Rielaborazione prot. n. 29276 del 27 ottobre 2008";

Vista la nota n. 4750/08 dell'8 settembre 2008 della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, con cui si esprime parere favorevole condizionato;

Vista la nota n. 19301/08 del 16 ottobre 2008 dell'Ufficio del Genio civile di Catania, con cui si esprime parere favorevole condizionato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

Visti gli elaborati progettuali;

Visto il parere favorevole con prescrizioni n. 3 del 23 agosto 2010, reso dall'U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

- il comune di San Giovanni La Punta è dotato di P.R.G. approvato con decreto n. 498 del 22 giugno 2005, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti a far data 12 agosto 2010;
- con decreto n. 950/D.R.U. del 17 settembre 2009, è stata approvata la variante al P.R.G. relativa alla localizzazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata;
- da quanto riportato nella relazione istruttoria, a firma del capo settore urbanistica, il P.C. in esame ricade in zona ubicata all'interno della suddetta variante avente destinazione urbanistica "E.P" Var su di un'area localizzata in via Motta ed è censita al N.C.T. al foglio di mappa n. 5, particelle 620 e 1754 per una superficie totale pari a mq. 6.360,64;
- si prevede la realizzazione di n. 16 alloggi con tipologia edilizia a schiera su due livelli f.t. ed un piano semicantinato, il volume di progetto risulta pari a mc. 7.341,96 ed un numero di abitanti da insediare

pari a 73,4 avendo adottato il parametro di 100 mc./ab.

In particolare vengono previsti:

- mq. 42.220,56 area edificabile;
- mq. 183,58 parcheggio;
- mq. 328,83 per area di verde attrezzato;
- mq. 803,42 per OO.UU. secondarie;
- tra le urbanizzazioni previste è stata inclusa la realizzazione di una porzione della strada del P.R.G. di prolungamento della via Catanzaro con la via Motta previsto dalla variante al P.R.G. per una superficie di circa mq. 455,70;
- come riportato nella proposta di delibera sono stati esperiti gli adempimenti relativi all'avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni; a seguito di detta procedura espropriativa non sono pervenute osservazioni.

Considerato che:

- il P.C. riguarda la realizzazione di n. 16 alloggi di cui 14 ammessi a finanziamento con decreto dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 3579 del 15 maggio 2008 e successiva proroga del 19 novembre 2008 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56/2008) e n. 2 alloggi autofinanziati con mutuo del Banco di Sicilia del 7 aprile 2009;
- conformemente al dettato dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, il P.C. interessa un'area destinata al P.R.G. di San Giovanni La Punta a zona "EP" Var i cui vincoli preordinati all'esproprio risultano decaduti a far data 12 agosto 2010;
- in ordine al suddetto intervento sono stati acquisiti i pareri favorevoli a condizione dell'ufficio del Genio civile di Catania e della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania;
- come riportato nella proposta di delibera sono stati esperiti gli adempimenti relativi all'avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni; a seguito di detta procedura espropriativa non sono pervenute osservazioni;
- il P.C. di che trattasi prevede in totale una superficie lorda abitabile pari a mq. 2.068,00 cui corrisponde, adottando il parametro di 25 mq. (art. 3, comma 3, del D.I. n. 1444/68) 82,72 abitanti e non 73,4 come previsto dal progetto in esame;
- sono previste aree per attrezzature e servizi pubblici per complessivi mq. 1.315,83 destinate per parcheggio (mq. 183,58), per verde pubblico attrezzato (mq. 328,83) e per aree di interesse collettivo (mq. 803,42); tale dotazione (mq. 1.315,83) risulta inferiore a mq. 1.489,00, quantità minima prescritta dall'art. 3 del D.I. n. 1444/68 (mq. 18/ab.); pertanto si prescrive che l'area destinata in progetto a parcheggio, posta lungo la viabilità principale interna del programma costruttivo fra le due schiere di alloggi, pari a circa mq. 250, venga destinata ad uso pubblico da cedere al comune unitamente alle opere di urbanizzazione previste. Inoltre, deve essere assicurata la dotazione minima di parcheggio pertinenziale nella misura di 1/10 della volumetria;
- gli alloggi sono stati progettati in conformità alle caratteristiche e parametri imposti dalla

legge regionale n. 79/75 e l'intervento è compatibile con l'assetto urbanistico del territorio comunale.

Per tutto quanto sopra precede, questa unità operativa 4.1/servizio 4 è del parere che il programma costruttivo presentato dalla cooperativa "Orione 06", approvato con atto deliberativo n. 16 del 17 marzo 2010, ubicato in via Motta, nel territorio di San Giovanni La Punta, sia meritevole di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, con le prescrizioni di cui ai superiori considerata;

Ritenuto di poter condividere il suddetto parere;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 e dell'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 25/97, in conformità con il parere n. 3 del 23 agosto 2010, reso dal servizio dell'U.Op. 4.1 dal servizio 4/D.R.U., è approvato il programma costruttivo del comune di San Giovanni La Punta, proposto dalla cooperativa "Orione 06", per la realizzazione di n. 16 alloggi di edilizia convenzionata ed agevolata, approvato con delibera consiliare n. 16 del 17 marzo 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 0) parere n. 3 del 12 agosto 2010 dell'U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U.;
- 1) relazione tecnica illustrativa; dimensionamento programma costruttivo; norme tecniche di attuazione;
- 2) corografie della zona; stralcio aerofotogrammetrico; stralcio P.R.G.; stralcio variante "EP/Var"; stralcio planimetria catastale;
- 3) planimetria quotata terreno; planimetria terreno e superfici; planimetria di progetto; sezioni plano-altimetriche; progetto modulo tipo;
- 4) schemi impianti tecnologici; particolari costruttivi;
- 5) stima dell'indennità di espropriazione; piano particellare d'esproprio;
- 6) relazione geologica del terreno;
- 7) documentazione fotografica dell'area;
- 8) planimetria della rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- 9) tav. unica: planimetria del P.C.; stralcio P.R.G.; piano particellare d'esproprio; stima dell'indennità di espropriazione;
- 10) relazione istruttoria a firma del capo settore urbanistica, prot. n. 1973/UT del 24 novembre 2009;
- 11) finanziamento pubblico da parte dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 3579 del 15 maggio 2008 per 14 alloggi e successiva proroga del 19 novembre 2008, *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56/2008 e nota di autofinanziamento da parte del Banco di Sicilia per 2 alloggi datata 7 aprile 2009;
- 12) schema di convenzione.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 3 e 4, del citato D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio delle aree

interessate dal programma costruttivo approvato può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità che si intende disposta ai sensi del precedente art. 12 per le opere previste dal medesimo programma costruttivo.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di San Giovanni La Punta per l'esecuzione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.

Palermo, 27 agosto 2010.

GELARDI

(2010.37.2491)048

DECRETO 6 settembre 2010.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Montemaggiore Belsito.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti i decreti n. 394/85 e n. 1356 del 2 novembre 1988 (D.R. n. 813 del 18 marzo 1935 comune soggetto a consolidamento), con i quali è stato approvato il P.R.G. del comune di Montemaggiore Belsito;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Vista l'istanza prot. n. 18753 del 21 dicembre 2009, con la quale il comune di Montemaggiore Belsito ha trasmesso la documentazione relativa alla variante al P.R.G. per l'ampliamento del cimitero comunale, per il successivo esame di competenza di questo dipartimento;

Vista la nota prot. n. 17224 del 9 marzo 2010 con cui questo Assessorato ha fatto richiesta di integrazione atti;

Visto il foglio prot. n. 8460 del 14 giugno 2010, assunto al protocollo di questo Assessorato con n. 39186 in data 15 giugno 2010, con il quale sono state trasmesse le integrazioni richieste;

Vista la deliberazione consiliare n. 43 del 6 dicembre 2006, avente per oggetto "Ampliamento del cimitero comunale - variante al P.R.G.";

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 7 dicembre 2009, avente per oggetto "Ampliamento del cimitero comunale e riduzione fascia di rispetto - variante al piano regolatore generale ai sensi della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione del responsabile del servizio AA.GG. prot. n. 7945 dell'1 giugno 2010 relativa all'avvenuto deposito dei relativi atti presso la segreteria comunale dal 30 aprile 2010 al 20 maggio 2010 e dell'avvenuta regolare pubblicazione dell'anzidetto deposito, nonché attestante la mancata presentazione di opposizioni/osservazioni;

Viste le n. 7 comunicazioni di avvio del procedimento d'esproprio datate 5 marzo 2009 effettuate dall'U.T.C. ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'attestazione prot.n. 8252 del 9 giugno 2010 del responsabile dell'ufficio urbanistica di inesistenza di vincoli gravanti sul territorio oggetto di variante e che le aree non interessano zone SIC/ZPS;

Vista l'autorizzazione rilasciata dalla AUSL 6 di Palermo prot. n. 1815/DP del 20 giugno 2008, riguardante la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 100 metri lungo tutto il perimetro a seguito del parere favorevole della conferenza provinciale dei servizi per i cimiteri tenutasi in data 18 giugno 2008;

Visto il parere reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo in data 11 giugno 2008, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 9983 del 14 maggio 2007, favorevole con prescrizioni;

Vista la relazione tecnico-agronomica sulle specifiche colturali delle superfici interessate dall'ampliamento del cimitero comunale resa dal tecnico agronomo F. Dolce in data 4 giugno 2010 con annesse le motivazioni rese dal responsabile del servizio tecnico del comune di Montemaggiore Belsito arch. Buscaglia in data 14 giugno 2010, relativamente alla mancanza di ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative a quelle in progetto;

Vista la relazione variante urbanistica per l'ampliamento del cimitero comunale redatta dall'arch. F. Miceli del 19 settembre 2005, con gli allegati: stralcio P.R.G. adottato e stralcio del programma di fabbricazione vigente e autorizzazione del dipartimento di prevenzione area igiene e sanità pubblica dell'AUSL n. 6 prot. n. 291 del 12 maggio 2005;

Visto il parere n. 8 del 22 luglio 2010, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 2.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Visto che:

- lo strumento urbanistico vigente nel comune di Montemaggiore Belsito è il P.R.G. approvato con decreto n. 394/85 e decreto n. 1356 del 2 novembre 1988 (D.R. n. 813 del 18 marzo 1935 comune soggetto a consolidamento) i cui vincoli sono scaduti;
- l'area interessata dall'ampliamento ricade in aree destinate a "Verde di rispetto" con limitrofa zona a destinazione agricola;
- le particelle catastali interessate sono appartenenti al fg. di mappa n. 4 nn. 459, 418, 391, 423, 424, 306, 421, 474, 305, 326 e 325;
- dalla documentazione prodotta si evince che è stata data comunicazione alle ditte proprietarie delle suddette particelle catastali dell'avvio del procedimento d'esproprio con le comunicazioni dell'U.T.C. aventi numero di prot. 3421, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427 e 3428 in data 5 marzo 2009 e nell'atto deliberativo

viene precisato che a seguito di questi ultimi avvisi non sono pervenute osservazioni;

- dallo studio agro-forestale si rileva che nelle particelle catastali nn. 391 e 459 estese rispettivamente 1291 mq. e 478 mq. sono presenti attualmente delle colture specializzate (oliveto e frutteto misto) nella prima per 509 mq. e nella seconda per l'intera superficie di 478 mq.;
- dal dott. agronomo viene pure specificato che il progetto di ampliamento per quanto riguarda la menzionata particella n. 391 interessa soltanto la quota di superficie adibita seminativo e non la parte destinata a colture specializzate pertanto l'intervento interessa di fatto solo le colture specializzate presenti nella part. 459 che di fatto viene destinata alla viabilità di accesso al nuovo cimitero;
- il responsabile del servizio tecnico del comune nella propria relazione del 14 giugno 2010 attesta l'impossibilità oggettiva di una diversa ed alternativa localizzazione della viabilità di accesso all'area cimiteriale per ragioni di stabilità del versante dovuta alla pendenza elevata ed alla presenza di substrato friabile come evidenziato dal geologo nella propria relazione, inoltre il tecnico evidenzia pure che una ulteriore diversa localizzazione comporterebbe analogamente un interessamento di colture specializzate e sezionerebbe irrazionalmente lo stato di fatto comportando anche delle complicate al raccordo con la viabilità esistente (S.P. n. 7);
- la deliberazione consiliare n. 20 del 7 dicembre 2009 è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 ed, a seguito della pubblicazione della succitata delibera, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
- l'ampliamento dell'area cimiteriale è stato autorizzato con provvedimento prot. n. 1815/DP del 20 giugno 2008 dall'AUSL 6 - dipartimento di prevenzione area di igiene e sanità pubblica che ha consentito con la stessa la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 100 metri lungo tutto il perimetro a seguito di parere favorevole della conferenza provinciale dei servizi per i cimiteri tenutasi in data 18 giugno 2008;
- è stato acquisito da parte del Genio civile il parere favorevole con prescrizioni ex art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 9983 del 14 maggio 2007;
- con foglio prot. 8252 del 9 giugno 2010 il responsabile dell'ufficio urbanistica ha rilasciato una attestazione di inesistenza di vincoli gravanti sul territorio oggetto di variante precisando pure che le aree non interessano zone SIC/ZPS;

Considerato che:

l'ampliamento cimiteriale viene oggi proposto a causa della carenza di loculi destinati alla tumulazione dei defunti e per assenza di aree disponibili per poter realizzarne altri all'interno dell'attuale cimitero.

L'accesso all'area, come per il cimitero esistente, è direttamente dalla S.P. n. 7 (Montemaggiore Belsito - Caccamo), che a sua volta consente il collegamento con il centro urbano distante circa 0,50 km.

La variante è corredata da uno studio geologico redatto dal geol. Alfonso Spera dove si evince che sotto

l'aspetto geologico-geotecnico, nonché quello geomorfologico (pericolosità), il sito è idoneo ad essere utilizzato per un intervento progettuale di ampliamento del cimitero comunale.

Alla luce di quanto sopra descritto questo ufficio ritiene che l'ampliamento del cimitero comunale, in variante allo strumento urbanistico, sia meritevole di approvazione a condizione che il perimetro dell'area di rispetto cimiteriale riporti esattamente la stessa sagoma dell'impianto del cimitero, ed inoltre con le condizioni e raccomandazioni espresse dagli organi competenti con i pareri sopra citati.»;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 8 del 22 luglio 2010 reso dall'unità operativa 2.2/D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Montemaggiore Belsito, riguardante il progetto per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale adottata con la delibera consiliare n. 20 del 7 dicembre 2009.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 8 del 22 luglio 2010 dell'unità operativa 2.2/D.R.U.;
- 2) delibera consiliare n. 20 del 7 dicembre 2009 completa dei seguenti allegati:
 - relazione geologica con planimetrie varie e carte tecniche;
 - relazione tecnica-sanitaria corredata da planimetrie varie e documentazione fotografica;
 - progetto di massima dell'ampliamento cimiteriale, con relativo piano particellare d'esproprio.

Art. 3

Il comune di Montemaggiore Belsito dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Montemaggiore Belsito resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 settembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.37.2498)112

DECRETO 8 settembre 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Rosolini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 22264, pervenuto il 10 luglio 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 14 luglio 2009 al n. 55553, con il quale il comune di Rosolini ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla tipizzazione di un'area da destinare a piazza nel centro abitato, antistante la chiesa del Cuore Immacolato di Maria;

Visto l'ulteriore foglio prot. 36515 del 24 novembre 2009 pervenuto in pari data ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 9 dicembre 2009 al n. 89953 con il quale il comune di Rosolini ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo Assessorato prot. n. 67379 dell'8 settembre 2009;

Vista la delibera consiliare n. 21 del 13 maggio 2008 avente ad oggetto: "Adozione della variante, puntuale, al vigente P.R.G. per la tipizzazione di un'area da destinare a piazza, davanti la chiesa del Cuore Immacolato di Maria";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 21 del 13 maggio 2008;

Vista la certificazione prot. 6961 del 4 marzo 2009 a firma del segretario generale del comune di Rosolini, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni avverso la variante in argomento;

Vista la delibera consiliare n. 39 del 29 maggio 2009 avente ad oggetto: "Presenza d'atto che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni alla D.C.C. n. 21 del 15 maggio 2008 di adozione della variante, puntuale, al vigente P.R.G. per la tipizzazione di un'area da destinare nel centro abitato, davanti alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria";

Vista la nota prot. n. 16558 del 26 giugno 2008 con la quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente con prescrizioni, sulla variante in argomento;

Vista la nota, datata 13 ottobre 2009, relativa agli adempimenti, ex D.P.R. n. 327/01 e del decreto legislativo n. 302/02, di comunicazione dell'avvio del procedimento;

Vista la nota prot. n. 5 dell'11 febbraio 2010 con la quale l'U.O. 5.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 5 dell'11 febbraio 2010, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*....

Rilevato:

— il comune di Rosolini è, ad oggi, dotato di P.R.G., R.E. e P.E. approvato con decreto n. 435/D.R.U. del 21 settembre 1998;

— in data 15 marzo 2007 taluni consiglieri comunali hanno chiesto, previa acquisizione dei relativi pareri, di inserire all'ordine del giorno di un prossimo consiglio una proposta di variante al fine della realizzazione di una piazza davanti la chiesa del Cuore Immacolato di Maria;

— dagli atti trasmessi si evince che la creazione di una Piazza davanti alla Chiesa di S. Francesco (parrocchia del Cuore Immacolato di Maria), è stata prevista a pag. 128, cap. XVIII - Diradamenti della relazione del piano regolatore generale vigente nell'ambito della "...quantità assolutamente minimale di interventi di demolizioni o diradamenti sul tessuto urbano consolidato, dettati da esigenze non altrimenti risolvibili..." e che, tuttavia, detta previsione di demolizione non risulta trasferita nella cartografia di piano;

— l'area in argomento ricade in zona classificata "A" dallo strumento urbanistico vigente. Più precisamente, detta area, prospiciente l'attrezzatura pubblica di interesse comune F2/4 "Chiesa di S. Francesco" risulta delimitata dalle vie S. Francesco, via Baglieri, e via Miceli è interessata "...da alcuni edifici in avanzato stato di degrado ...che non presentano particolari valori architettonici e di un edificio attualmente abitato da un nucleo familiare, nel tempo oggetto di aggiunte e superfetazioni eseguite in assenza di preventiva concessione edilizia...", per i quali è prevista la demolizione;

— su detta variante l'ufficio del Genio civile di Siracusa, con prot. 16558 del 26 giugno 2008, ha espresso parere favorevole relativamente alla compatibilità geomorfologia del territorio ex art. 13, legge n. 64/74;

— la variante risulta regolarmente pubblicata ai sensi e con le procedure dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e non risultano essere state presentate avverso la delibera consiliare n. 21 del 13 maggio 2008 osservazioni e/o opposizioni.

— sono state effettuate le procedure di avviso di avvio del procedimento ex D.P.R. n. 327/01 e non risultano presentate osservazioni.

Considerato

La variante proposta trova motivazione nella conferma di una previsione di intervento di demolizione o diradamento, così come riportato in relazione allegato al P.R.G. vigente, dell'area antistante la chiesa parrocchiale di S. Francesco (parrocchia del Cuore Immacolato di Maria) che, per effetto di una svista

progettuale risulta non riportata nella cartografia di piano.

Su detta area, il comune di Rosolini intende realizzare una piazza anche con funzioni di centro di raccolta in caso di calamità e quindi ai fini di "protezione civile".

La realizzazione della piazza è da ritenersi di interesse pubblico.

Il comune non ha, infine, acquisito sulla "variante" il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa; ciò in quanto, pur trattandosi di una previsione interessante una zona classificata "A" dallo strumento urbanistico vigente, ha ritenuto il predetto parere acquisito in sede di approvazione dello strumento urbanistico vigente (decreto n. 435 del 21 settembre 1998).

Per tutto quanto sopra, questa U.O. del servizio 5/D.R.U. propone parere favorevole alla variante adottata dal consiglio comunale di Rosolini con delibera n. 21 del 13 maggio 2008 per quanto attiene alla destinazione di un'area da destinare a piazza nel centro abitato, davanti alla chiesa parrocchiale di S. Francesco (parrocchia del Cuore Immacolato di Maria).»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 232 del 31 marzo 2010, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*....

Valutati gli aspetti contenuti nella proposta dell'Ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere;

Esprime parere che in conformità alla proposta di parere n. 5 dell'11 febbraio 2010, che fa parte integrante del presente voto, la variante al P.R.G. di Rosolini relativa alla localizzazione di un'area sita davanti la chiesa del Cuore Immacolato di Maria da destinare a piazza, adottata con delibera consiliare n. 21 del 13 maggio 2008, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 sia meritevole di approvazione.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 232 del 31 marzo 2010 ed assunto con riferimento alla proposta della struttura del D.R.U. n. 5 dell'11 febbraio 2010;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 232 del 31 marzo 2010 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché con le prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Rosolini, adottata con delibera consiliare n. 21 del 13 maggio 2008, relativa alla tipizzazione di un'area da destinare a piazza nel centro abitato, antistante la chiesa del Cuore Immacolato di Maria.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 5 dell'11 febbraio 2010 reso dall'U.O. 5.3/ D.R.U.;
- 2) voto n. 232 del 31 marzo 2010 reso da Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) delibera C.C. n. 21 del 13 maggio 2008;
- 4) delibera C.C. n. 39 del 29 maggio 2009;
- 5) tav. A - Relazione generale;
- 6) tav. 1 - Inquadramento territoriale - scala 1:100.000;
- 7) tav. 2 - Previsioni insediative, residenziali, produttive, per servizi - scala 1:2.000;
- 8) tav. 3 - Previsioni insediative, residenziali, produttive, per servizi - scala 1:5.000;
- 9) tav. 4 - Previsioni insediative, residenziali, produttive, per servizi - scala 1:2.000.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Rosolini resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 settembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.37.2539)114

DECRETO 23 settembre 2010.

P.O.R. FESR Sicilia 2007/2013 - Linee di intervento 2.3.1.1: "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2: "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto". Seconda fase di attuazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto il Programma operativo regionale FESR 2007/2013 che prevede, tra l'altro, nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.3 - Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale, l'obiettivo operativo 2.3.1 - Realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia;

Vista la delibera della Giunta regionale del 6 marzo 2009, che ha individuato il dipartimento regionale dell'ambiente come dipartimento responsabile (CdR) per l'attuazione, tra le altre, delle suddette linee di intervento;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 20 luglio 2009, recante invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall'erosione costiera al fine dell'attuazione delle Linee di intervento 2.3.1.1: "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologi-

co" e 2.3.1.2: "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto" del P.O.R. FESR Sicilia 2007/2013;

Viste le schede presentate in conformità all'avviso di cui sopra;

Considerati gli eventi meteo climatici accaduti negli ultimi mesi che hanno prodotto nuovi dissesti e hanno influito sull'evoluzione di quelli già censiti;

Viste le direttive assessoriali prot. n. 369 dell'1 marzo 2010 e prot. n. 651 del 22 marzo 2010, con le quali si chiede tra l'altro di procedere in tempi rapidi al finanziamento - tenendo conto dei progetti acquisiti con l'avviso pubblico suddetto e dei criteri stabiliti dal P.O. FESR, secondo le priorità contenute nei PAI vigenti e in corso di aggiornamento - di interventi di messa in sicurezza principalmente dei centri abitati dell'Isola, sia per tutelare la vita umana che il patrimonio edilizio, le infrastrutture e l'ambiente nella sua complessità;

Visto l'avviso pubblico approvato con decreto n. 176 del 7 aprile 2010, con il quale sono stati individuati, in prima istanza, alcuni interventi ammessi a valutazione, previa acquisizione dei relativi progetti esecutivi cantierabili, ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'obiettivo operativo 2.3. per le Linee di intervento di che trattasi;

Ritenuto di individuare in seconda e ulteriore istanza, nell'ambito delle risorse disponibili nelle Linee di intervento in questione, delle schede presentate in conformità all'avviso di cui sopra e in coerenza con i requisiti di ammissibilità e con i criteri di selezione previsti dalla scheda relativa all'obiettivo operativo 2.3. per le Linee di intervento di che trattasi, altri progetti esecutivi cantierabili che consentano di giungere a un'immediata riduzione del rischio in aree a rischio geomorfologico o a rischio idraulico molto elevato R4 a pericolosità P4-P3 e con elementi della categoria E4 (centri abitati ed edifici di rilevante importanza) con grado di priorità 1, individuati nei PAI approvati e in quelli in corso di aggiornamento alla data del presente avviso;

Ritenuto che all'individuazione di ulteriori progetti a valere sulle Linee di intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 si procederà successivamente, sino alla concorrenza delle risorse disponibili sulle linee di intervento in questione, sulla base delle schede presentate e nel rispetto dei medesimi criteri sopra esposti;

Decreta:

Art. 1

*Seconda fase di attuazione
progetti ammessi a valutazione*

1. Al fine di una seconda ulteriore attuazione delle Linee di intervento 2.3.1.1: "Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico" e 2.3.1.2: "Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto" del P.O.R. FESR Sicilia 2007/2013, sono valutati ai fini della loro ammissibilità al finanziamento i progetti risultanti dalle schede infra elencate, presentate in conformità all'avviso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 20 luglio 2009 al dipartimento regionale dell'ambiente da parte degli enti aventi diritto.

Prov.	Comune	Titolo	Cod. PAI	Grado di priorità
AG	San Biagio Platani	Consolidamento del quartiere "Villaggio Gesca" e zone limitrofe	063-1SB-041	R4 GP1
AG	Realmonte	Consolidamento centro abitato	066-1RL-002	R4 GP1
CT	Castel di Judica	Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato	094-3CD-045 094-3CD-069	R4 GP1
CT	Catania	Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella	095-3CT-022	R4 GP1
EN	Aidone	Lavori di consolidamento costone roccioso zona Castello-Barone, immediatamente a valle del centro abitato - II lotto	094-4AI-007 094-4AI-299 094-4AI-300	R4 GP1
ME	Basicò	Consolidamento area urbana	011A-5BA-007 011A-5BA-051	R4 GP1
ME	Brolo	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Iannello alto	013-5BR-021	R4 GP1
ME	San Salvatore di Fitalia	Consolidamento centro abitato	016I-5SS-029 016I-5SS-030	R4 GP1
ME	Taormina	Consolidamento contrada Lappio	097-5TA-024 097-5TA-026 097-5TA-027	R4 GP1

Prov.	Comune	Titolo	Cod. PAI	Grado di priorità
PA	Cefalù	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù	027-6CX-033 027-6CX-011	R4 GP1
PA	Geraci Siculo	Consolidamento della zona sud orientale del centro abitato	026-6GE-109	R4 GP1

Art. 2

Presentazione dei progetti

1. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, gli enti summenzionati debbono presentare al dipartimento regionale dell'ambiente i progetti esecutivi cantierabili degli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della loro ammissione al finanziamento.

Art. 3

Valutazione di ulteriori interventi

1. Alla valutazione di ulteriori interventi, a valere sulle Linee di intervento 2.3.1.1. e 2.3.1.2. del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, si procederà successivamente, sino alla concorrenza delle risorse disponibili sulle linee di intervento in questione, sulla base delle schede sin qui presentate in conformità all'avviso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34 del 20 luglio 2009 e nel rispetto dei criteri esposti in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito web del dipartimento regionale dell'ambiente e nel sito www.euroinfoscilia.it.

Palermo, 23 settembre 2010.

GELARDI

(2010.38.2593)135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Fondo di quiescenza del personale regionale.

Con decreto presidenziale n. 521/Serv.1°/SG del 17 settembre 2010, in attuazione della deliberazione n. 298 del 29 luglio 2010, il dott. Liotta Tommaso, dirigente generale in quiescenza dell'Amministrazione regionale, è stato nominato componente del consiglio di amministrazione del Fondo di quiescenza del personale regionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, in sostituzione del dimissionario ing. Gandolfo Gallina.

Il dott. Liotta Tommaso cesserà dall'incarico alla scadenza del consiglio di amministrazione del Fondo nominato con decreto presidenziale n. 250/Serv.1°/S.G. del 24 maggio 2010.

(2010.38.2551)098

Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 525/Serv.1°/SG del 20 settembre 2010, in seno al consiglio della Camera di commercio, industria, arti-

giano e agricoltura di Ragusa, in sostituzione del sig. Giuseppe Tumino che è deceduto, per il settore artigianato, in rappresentanza delle organizzazioni Casartigiani, C.N.A. e Confcommercio, è stata nominata la sig.ra Cinzia Girella.

La stessa cesserà dalla carica unitamente agli altri componenti nominati in sede di rinnovo dell'organo, giusto decreto presidenziale n. 83/Serv. 1°/SG dell'1 marzo 2006.

(2010.38.2553)056

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari di Messina.

Con decreto presidenziale n. 526/Serv.1°/SG del 20 settembre 2010, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 14 luglio 2010, l'avv. Laface Giuseppe, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, è stato nominato quale commissario straordinario dell'IACP di Messina, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi dodici, a far data dallo stesso decreto.

(2010.38.2552)067

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Giuseppe Ruggirello, con sede in Trapani.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Giuseppe Ruggirello con sede in Trapani, via Rocco Solina n. 6.

(2010.38.2578)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina del commissario straordinario del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.

Con decreto n. 18 dell'1 luglio 2010 dell'Assessore per le attività produttive, il dottor Lamacchia Salvatore, nato a San Piero Patti il 4 maggio 1966 ed ivi residente in c.da Casale n. 27, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è stato nominato commissario straordinario del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.

Il commissario straordinario nominato è stato incaricato di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, di adottare, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio generale, tutti gli atti di gestione.

Il predetto commissario straordinario del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina rimarrà in carica per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data odierna e, comunque, non oltre l'insediamento degli organi da ricostituire.

Le spese per l'espletamento dell'incarico, corrispondenti al compenso spettante al presidente dell'ente indicate secondo le disposizioni di cui al D.P.Reg. 21 luglio 1994 e rimodulate dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999, graveranno sul bilancio del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina.

Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa Amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2010.31.2197)039

Avviso relativo all'approvazione di piste di controllo del PO FESR Sicilia 2007-2013.

Si dà avviso che, in esecuzione a quanto previsto dagli artt. n. 60 del Reg. CE n. 1083/2006 e n. 15 del Reg. CE n. 1828/2006, del Programma operativo PO FESR 2007/2013 di competenza del dipartimento regionale delle attività produttive:

- con decreto n. 1439 del 7 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, reg. 2, foglio 16, è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 5.1.2.3;
- con decreto n. 1440 del 7 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, reg. 2, foglio 17, è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 5.1.2.4;
- con decreto n. 1441 dell'8 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, reg. 2, foglio 18, è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 5.1.1.4;
- con decreto n. 1500 dell'8 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, reg. 2, foglio 19, è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 5.1.2.2;
- con decreto n. 1501 dell'8 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, reg. 2, foglio 20, è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 6.1.1.2;
- con decreto n. 1503 dell'8 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, reg. 2, foglio 21, è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 5.1.2.5;
- con decreto n. 1504 dell'8 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, reg. 2, foglio 49, è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 5.1.3.1. (procedura valutativa a graduatoria);
- con decreto n. 1598 del 15 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010, reg. 2, foglio 50, è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 5.1.3.1. (procedura a sportello).

(2010.37.2531)129

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

P.R.O.F. 2010. Integrazione del finanziamento dei progetti dell'A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia e dell'Associazione culturale Alibi Club, di cui al decreto 12 marzo 2010.

Con decreto n. 2435/SE/PROGR/FP del 13 maggio 2010 dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 27 luglio 2010 al n. 436, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati modificati gli allegati "A" ed "A1" del decreto n. 680 del 12 marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 19 marzo 2010), mediante il riconoscimento dell'integrazione del finanziamento dei progetti prot. n. 602 dell'A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia e prot. n. 578 dell'Associazione culturale Alibi Club, rispettivamente per € 38.754,75 ed € 90.000,00.

(2010.39.2629)091

P.R.O.F. 2010. Impegno finanziario a favore dei progetti di cui al decreto 13 maggio 2010.

Con decreto n. 3108/SE/PROGR/FP del 24 giugno 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 27 luglio 2010 - var. 1, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato modificato l'allegato "A1" del decreto n. 681 dell'11 marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 19 marzo 2010), mediante l'integrazione del finanziamento dei progetti n. IF2010A0002 dell'A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia e n. IF2010A0209 dell'Associazione culturale Alibi Club, rispettivamente per € 38.754,75 ed € 90.000,00, ed è stato disposto l'impegno della somma di € 128.754,75 sul capitolo 717910 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010.

(2010.39.2629)091

P.R.O.F. 2010. Integrazione del finanziamento di progetti dell'A.R.A.M. di cui al decreto 31 dicembre 2009.

Con decreto n. 3430 del 10 agosto 2010 dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 12 agosto 2010 al n. 489, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato modificato l'allegato "A" del decreto n. 3430 del 31 dicembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 5 febbraio 2010), mediante il riconoscimento dell'integrazione del finanziamento dei progetti n. IF2009C0227 (prot. n. 264), n. IF2009B0166 (prot. n. 263) e n. IF2009A0014 (prot. n. 265) dell'A.R.A.M., rispettivamente per € 1.398.064,31, € 201.649,76 ed € 214.065,38.

(2010.39.2630)091

P.R.O.F. 2010. Impegno finanziario a favore dei progetti dell'A.R.A.M. di cui al decreto 10 agosto 2010.

Con decreto n. 3480 del 12 agosto 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 12 agosto 2010 al n. 490, per poter provvedere al maggiore finanziamento dei progetti n. IF2009C0227, n. IF2009B0166 e n. IF2009A0014 dell'A.R.A.M., giusta disposizione di cui decreto al n. 3430 del 10 agosto 2010, è stato disposto l'impegno della somma di € 1.813.779,45 sul capitolo 717910 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010.

(2010.39.2630)091

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Modifiche, integrazione e correzioni al bando di attuazione della misura 3.1 "Piani di Gestione Locale" di cui all'art. 37, lettera m), del regolamento CE n. 1198/06.

Con decreto n. 409 del 21 settembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, sono state approvate le seguenti modifiche e correzioni al bando di attuazione della misura 3.1 "Piani di Gestione Locale" di cui all'art. 37, lettera m), del regolamento CE 1198/06, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 12 marzo 2010:

- alla fine del punto 4 del paragrafo 8 si aggiunge "... convalidata dalla Capitaneria di porto (o suoi uffici periferici) nei cui elenchi è iscritta l'imbarcazione o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 dal titolare della licenza...";
- alla fine del punto 11 del paragrafo 8 si aggiunge: "Nel caso di società cooperative tale requisito deve essere riferito ai fini assistenziali e previdenziali, in ragione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2bis, della legge n. 142/2001 e s.m.i.";
- al punto 12 del paragrafo 8 si sostituisce "... di ogni impresa associata all'organizzazione proponente..." con "... dell'organizzazione proponente...";
- al punto 13 del paragrafo 8 si sostituisce "di ogni impresa facente parte l'organizzazione proponente..." "... dell'organizzazione proponente...";
- al paragrafo 15 il primo trattino "... saldo alla presentazione del PGL..." viene sostituito da "... acconto sulle spese rendicontate fino al 50% della spesa ammessa a contributo a seguito della valutazione e approvazione del PGL e saldo alla presentazione dei giustificativi di spesa relativi alla rimanente parte rispetto all'acconto già percepito, o saldo alla presentazione della totalità dei giustificativi di spesa sostenuti e relativi alla spesa ammessa a contributo a seguito della valutazione e approvazione del PGL...";
- al punto 1 del paragrafo 15 si sostituisce "... (Allegato G)..." con "... (Allegato H)..."
- al punto 2 del paragrafo 15 si sostituisce "... (Allegato H)..." con "... (Allegato I) ...";
- il punto 3 del paragrafo 15 è eliminato;
- al punto 8 del paragrafo 15 si sostituisce "... (All. N)..." con "... (All. G)..." e "... (All. H)..." con "... (All. I)..."
- il paragrafo 21 viene così modificato, nella parte relativa all'elenco degli allegati:

- All. A Contributo alla predisposizione dei PGL
- All. A1 Manifestazione di Interesse
- All. A2 Domanda di finanziamento
- All. A2/1 Dichiarazione
- All. B Avanzamento trimestrale previsionale della spesa
- All. C Relazione tecnica dettagliata
- All. D Descrizione dell'imbarcazione
- All. E Scheda riassuntiva degli indicatori d'impatto
- All. F Relazione trimestrale
- All. G Pagamento totalità del contributo
- All. H Richiesta di liquidazione
- All. I Elenco riepilogativo fatture di spesa
- All. L Dichiarazione fatture
- All. M Dichiarazione liberatoria
- All. N Scheda riassuntiva indicatori di risultato
- All. O Polizza fidejussoria
- nell'Allegato L si sostituisce "... di cui all'All. G..." con "di cui all'All. I..."

(2010.39.2849)126

Bando riservato all'Amministrazione regionale - reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi".

Art. 1 Premessa

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all'interno dell'asse 2 un sistema di aiuti per potenziare e migliorare l'ambiente e lo spazio rurale.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale regolamento, l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008)

735 del 18 febbraio 2008, e con successiva versione modificata approvata dalla Commissione europea con decisione n. CE (2009) 10542 del 18 dicembre 2009.

Il PSR è consultabile nel sito www.psr Sicilia.it.

Con la misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" il P.S.R. introduce un regime di sostegno per i privati, i comuni e gli enti pubblici che realizzano investimenti materiali funzionali alla riqualificazione degli ambiti forestali mediante investimenti atti a migliorare l'ambiente e il territorio in termini ecologici, a conservare gli ecosistemi forestali di pregio e a favorire la fruizione pubblica delle foreste.

La misura viene attuata esclusivamente nelle aree protette della Regione: riserve naturali, parchi e aree comprese nella rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS).

Con il presente atto di indirizzo si intendono attivare le seguenti linee di azioni riservate esclusivamente al dipartimento Azienda regionale foreste demaniali ed agli uffici provinciali del dipartimento.

AZIONE A

Investimenti per il miglioramento, la valorizzazione e il recupero di ecosistemi forestali (negli aspetti forestali, paesaggistici e faunistici) con particolare riferimento alle formazioni boschive vegetali tipiche dell'Isola, al fine di aumentarne il valore naturalistico e ambientale, sostenendo limitate attività selvicolturali di rifittimento con specie autoctone sporadiche o non sporadiche eventualmente sostitutive di quelle alloctone.

I sistemi forestali con specie alloctone potranno essere parzialmente ricondotti ad una maggiore naturalità strutturale e compositiva per esempio tramite:

- nei sistemi a conifere e latifoglie alloctone attraverso l'adozione di particolari modalità di tagli di utilizzazione per la predisposizione del sistema forestale al possibile avvio dei processi di rinaturalizzazione;
- nei governi a ceduo, adozione della modularità dei tagli di utilizzazione finalizzati ad una disetaneizzazione a gruppi del sistema;
- tutela attiva delle specie sporadiche autoctone eventualmente presenti al fine di dare luogo ad una diversificazione compositiva delle medesime specie autoctone.

AZIONE B

Investimenti per la realizzazione di strutture e di infrastrutture volte a incrementare la fruizione turistico-ricreativa e didattica del bosco.

Art. 2

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla misura pari ad € 5.000.000,00, così suddivise: interventi riferibili all'azione A): € 1.500.000,00
interventi riferibili all'azione B): € 3.500.000,00.

Detti importi potranno essere suscettibili di eventuali incrementi o diminuzioni in relazione a riassegnazioni e/o rimodulazioni decise dall'autorità di gestione o dal responsabile di misura.

Art. 3

Presentazione delle domande

Entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando, gli uffici provinciali del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali o i servizi competenti del dipartimento trasmetteranno al servizio V - Programmazione interventi e gestione e programmazione di risorse extraregionali i progetti definitivi degli interventi.

Nei successivi 60 gg. il servizio V predisporrà e approverà la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

Art. 4

Criteria di valutazione, selezione e formazione della graduatoria

La valutazione e la selezione delle domande avverrà nel rispetto dei criteri definiti all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 78 del regolamento CE n. 1698/2005 ed approvati dal comitato di sorveglianza nella seduta del 10 dicembre 2008 ed ulteriormente declinati dall'Amministrazione con la scheda di autoattribuzione punteggi di cui alle sopra richiamate disposizioni attuative parte specifica misura 227 PSR Sicilia 2007/2013.

Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa.

Il servizio redigerà due graduatorie distinte per azione.

Nei successivi 90 gg. gli uffici i cui progetti sono inseriti nella graduatoria predisporranno e presenteranno a questo dipartimento

la progettazione esecutiva degli stessi, completa della documentazione prevista al paragrafo 13 delle disposizioni attuative parte specifica misura 227 PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n. 947 del 5 novembre 2009. Il servizio V - Programmazione interventi e gestione e programmazione di risorse extraregionali - genererà la domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN, che sarà sottoscritta dal dirigente responsabile della spesa. Lo stesso dirigente responsabile entro i 15 gg. successivi alla data di generazione della domanda di aiuto dal sistema presenterà la domanda telematica in forma cartacea al servizio V che curerà l'istruttoria dei progetti e redigerà la graduatoria definitiva.

Qualora la disponibilità finanziaria di una delle due azioni risultasse non interamente utilizzata, la dotazione finanziaria residua potrà essere utilizzata per finanziare interventi presentati per l'altra linea d'azione.

Art. 5
Disposizioni finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle "Disposizioni attuative parte specifica misura 227 - Investimenti non produttivi"

approvate con decreto n. 948 del 5 novembre 2009, alle "Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento - parte generale" emanate dall'autorità di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009, al "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, al Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sono consultabili nei siti istituzionali: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Azforeste e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

Il dirigente generale del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali: Giglione

(2010.39.2662)003

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantà, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Residenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MONTMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CERDA - Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 215.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro Di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
VITTORIO MARINO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO
